Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 14 aprile 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1989 - 15 marzo 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1989 - 15 marzo 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1989 - 15 marzo 1990 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1990.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1989, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1989 - 15 marzo 1990 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 14 luglio 1990.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1989 - 15 MARZO 1990

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra Italia e Thailandia (Bangkok 28 febbraio 1984). (Vedi legge n. 369 del 27 luglio 1988 in *G.U.* n. 202 del 29 agosto 1988).	9 febbraio 1990
Convenzione tra Italia e Venezuela per evitare la doppie imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima (Caracas 24 novembre 1987). (Vedi legge n. 311 del 28 settembre 1989 in S.O. alla *G.U.* n. 207 del 5 ottobre 1989).	3 gennaio 1990

88.

17 gennaio 1989, Yaoundé

Accordo di cooperazione economica, tecnica e finanziaria per lo sviluppo tra la Repubblica del Camerun e la Repubblica Italiana (1)

Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo della Repubblica del Camerun

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia che uniscono i loro due paesi, di sviluppare, approfondire ed intensificare le relazioni di cooperazione economica, tecnica e finanziaria per lo sviluppo sulla base del rispetto dei principi della sovranità e dell'indipendenza nazionali, della non-ingerenza negli affari interni, dell'eguaglianza dei diritti e dei reciproci vantaggi,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo I.

Le due parti convengono di sviluppare, approfondire ed intensificare la cooperazione economica, tecnica e finanziaria nei seguenti settori :

- Agricoltura, pesca ed allevamento;
- Miniere ed energia;
- Infrastrutture nel settore delle comunicazioni e dei trasporti, dell'edilizia, del genio civile e dell'urbanesimo;
- Industria e artigianato;
- Formazione, sanità e sport;
- Scambio di informazioni e risultati scientifici e tecnici, acquisto e vendita di licenze, trasferimento di Know-how, ecc.

Articolo 2.

Le due parti convengono inoltre di aiutarsi e di cooperare nelle questioni economiche, tecniche e finanziarie in materia di sviluppo in qualità di partners su base egualitaria.

In base al presente Accordo, le due parti potranno concludere protocolli speciali per alcuni progetti nel campo della cooperazione economica, tecnica e finanziaria per lo sviluppo.

Detti protocolli definiranno le modalità di cooperazione per ciascun progetto.

(1) Entrata in vigore: 15 dicembre 1989.

2 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 88.

In detti protocolli saranno altresì definiti i costi, i piani e le modalità di finanziamento, nonchè le altre condizioni di realizzazione dei progetti.

Articolo 3.

I due Governi, prendendo in considerazione gli obiettivi prioritari del Camerun e l'esperienza acquisita da ciascuno di essi, promuoveranno iniziative finalizzate allo studio ed alla realizzazione di progetti a carattere economico, tecnico e finanziario per lo sviluppo nei settori di reciproco interesse.

Articolo 4.

Al fine di realizzare pienamente gli obiettivi del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana intende contribuire all'attuazione di progetti prioritari concordati dai due paesi tramite :

- Studi, ricerche e prospezioni i cui risultati finali saranno comunicati unicamente al Governo della Repubblica del Camerun;
- fornitura di attrezzature e di materiale a condizioni vantaggiose o, a seconda dei casi, a titolo gratuito;
- messa a disposizione del personale tecnico su richiesta del Governo della Repubblica del Camerun;
- invio di missioni di studio e di esperti tenendo conto delle necessità della Repubblica del Camerun;
- assegnazione di borse di studio e di formazione in Italia, nel Camerun o in ogni altro paese concordato dalle autorità competenti delle due parti a studenti, funzionari e tecnici desiderosi di seguire un determinato insegnamento con eventuale rilascio di un diploma;
- incoraggiamento delle Organizzazioni non governative ad accordare aiuti ed assistenza agli studenti del Camerun non borsisti che vivono in Italia;
- istituzione e sostegno di centri di formazione locali, le cui modalità saranno regolate per mezzo di intese specifiche;
- esame della possibilità di creare società ed imprese italo-camerunesi di interesse comune nell'ambito del piano di sviluppo della Repubblica del Camerun;
- partecipazione ai programmi di cooperazione tecnica ideati o realizzati da istituzioni o organizzazioni internazionali.

Articolo 5.

La documentazione tecnica e le informazioni messe a disposizione da una parte all'altra parte o dalle loro imprese, istituzioni e orga-

nizzazioni specializzate, verranno utilizzate esclusivamente in vista della realizzazione dei progetti di cooperazione concordati, a meno che le due parti non dispongano diversamente.

Articolo 6.

Nell'ambito della realizzazione dei suddetti progetti, il Governo della Repubblica del Camerun garantirà alle Società italiane operanti in Camerun un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società di qualunque altro paese sulla base della legislazione e della regolamentazione in vigore tra tali paesi e la Repubblica del Camerun, in particolare per quanto riguarda il trasferimento degli stipendi, dei redditi e dei capitali da rimpatriare.

Articolo 7.

Per la realizzazione dei diversi progetti di cooperazione concordati dalle due Parti, il Governo della Repubblica italiana metterà a disposizione del Governo della Repubblica del Camerun i seguenti strumenti finanziari :

- crediti a fondo perduto (grants) destinati in particolare agli studi, all'assistenza tecnica ed alla formazione professionale;
- crediti di aiuto destinati alla realizzazione dei progetti prioritari a carattere economico e sociale;
- crediti alle condizioni di consenso OCSE, destinati ai progetti finalizzati all'aumento della produzione del Camerun di beni e servizi esportabili;
- crediti misti composti dalla combinazione di crediti di aiuto e dei crediti concessi alle condizioni di consenso OCSE.

Articolo 8.

Potranno essere firmati protocolli finanziari in vista della realizzazione dei progetti, sia sotto forma di co-finanziamento, sia sotto forma di finanziamento unico.

Articolo 9.

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana si farà carico, nei limiti dei fondi destinati a questo scopo, delle spese di viaggio d'andata e ritorno delle missioni di studio italiane per brevi periodi, stabilite di comune accordo tra i due Governi, e corrisponderà i trattamenti economici dei membri delle suddette missioni.

Il Governo della Repubblica del Camerun si farà carico di tutte le spese logistiche locali, ad eccezione delle spese di vitto, lavanderia e telefono, ed inerenti al compimento dell'incarico dei membri delle missioni di studio italiane che saranno inviate in Camerun per brevi periodi.

Le condizioni di assistenza agli esperti o ai consiglieri italiani inviati in Camerun per lunghi periodi saranno oggetto di intese particolari tra i due Governi. Tuttavia il trattamento accordato dal Governo del Camerun agli esperti ed ai volontari italiani in servizio di cooperazione in Camerun, in materia doganale, fiscale, valutaria e per ogni altra questione attinente al loro soggiorno in Camerun sarà non meno favorevole di quello accordato agli esperti e volontari di altri paesi.

Articolo 10.

La cooperazione economica, tecnica e finanziaria per lo sviluppo tra i due paesi si effettuerà tramite i rispettivi agenti economici (istituzioni pubbliche, organizzazioni e società private) sulla base di accordi e contratti specifici conformi ai principi stabiliti nel presente Accordo.

Nell'ambito dell'esecuzione di tali accordi e contratti, le due parti agevoleranno, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun paese, gli scambi ed il soggiorno degli esperti, nonchè dei rappresentanti degli enti e delle società di cui sopra nei territori rispettivi.

Articolo 11.

Per quanto riguarda le due parti, il presente Accordo non pregiudicherà gli obblighi derivanti dalla loro adesione alle comunità ed unioni economiche o a gruppi regionali e sub-regionali.

Articolo 12.

Allo scopo di garantire la corretta esecuzione del presente Accordo, le due Parti convengono di istituire una Commissione Mista composta dai rappresentanti dei due Governi assistiti dai rispettivi esperti. Tale Commissione Mista vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo e dei protocolli o contratti speciali che ne derivano. Essa esamina, su richiesta di uno dei Governi, ogni proposta relativa all'applicazione del presente Accordo o alla sua modifica.

La Commissione coordina la cooperazione economica, tecnica e finanziaria per lo sviluppo tra la Repubblica del Camerun e la Repubblica italiana ;

stabilisce i programmi di cooperazione ed i mezzi per la loro realizzazione ;

elabora proposte e prende i provvedimenti necessari alla messa a punto o alla soluzione dei problemi che possono insorgere nel corso della realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo.

Detta Commissione Mista si riunisce ogni due anni alternativamente a Yaoundé e a Roma o tutte le volte che le parti lo reputino necessario.

Articolo 13.

La durata del presente Accordo é di tre anni ; essa è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia di una delle parti con un preavviso di sei mesi Ogni modifica da apportare dovrà rivestire la forma scritta approvata da entrambe le parti.

Ogni divergenza tra le parti riguardo all'interpretazione del presente Accordo, ed ogni controversia derivante dalla sua applicazione sarà composta in seno alla Commissione Mista o da un Comitato ad hoc.

Articolo 14.

Tutti i contratti conclusi nell'ambito e durante il periodo di validità del presente Accordo, nonché i progetti comuni intrapresi e non ancora portati a termine alla data della sua denuncia, saranno eseguiti in conformità con le disposizioni di quest'ultimo.

Articolo 15.
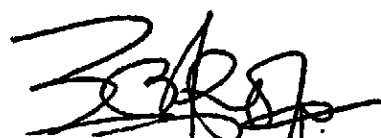
Il presente Accordo entrerà in vigore quando i due Governi si saranno reciprocamente notificati, per via diplomatica, il compimento delle rispettive formalità costituzionali alla data dell'ultima notifica.

Fatto a Yaoundé, il 17 GENNAIO 1989
in due esemplari originali, uno in lingua francese e l'altro in Dingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Camerun

89.

2 marzo 1989, Il Cairo

Scambio di lettere relativo all'Accordo di credito per il finanziamento delle importazioni tra Italia ed Egitto firmato al Cairo il 2 marzo 1989 (1)

H.E. Mr. Mario Raffaelli,
Deputy Minister of
Foreign Affairs.

Cairo,March.2nd, 1989

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 2 March 1989 which reads as follows:

" I hereby confirm to your Excellency that the Italian Government has approved the following free contribution in favour of commodity aid programme of CIF 45 billion Italian Lira to be used to cover the cost of raw material , commodities, spare parts vehicles, machinery and equipment ... etc of Italian origin , through the administration of the World Bank (IDA).

The Egyptian side shall open a separate account in the Central Bank of Egypt and Credit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amount withdrawn from the Grant The amount standing in the above mentioned account in Egyptian Pounds shall be used exclusively to finance developmental projects and related activities and expenses in the territory of the Arab Republic of Egypt to be agreed upon between Italy and Egypt . For that purpose the two Governments shall sign Memorandum of Under - standing. Goods financed through the Grant will generate counter-part funds in Egyptian Pounds with possible exceptions in limited cases only for health and educational equipment to be mutually agreed upon in advance between the Ministry of International Co - operation and the Italian Embassy in Cairo.

(1) Entrata in vigore: 25 gennaio 1990.

The said intiative of financial cooperation is fully in the line with the excellent relations existing between our two countries and the desire of my Government to help to solve the Egyptian Balance of Payment's problem.

Accordingly , I reitrate hereby the readiness of the Italian Government to allocate and make available the amount of 45 billion Italian Lira for the financing of the above quoted commodities on grant basis ".

I would like to confirm that the foregoing provisions are acceptable to the Government of Egypt.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration.

Sincerely Yours,

ABDEL AZIZ ZAHWY

Cairo, March 2nd, 1989

Excellency,

I hereby confirm to your Excellency that the Italian Government has approved the following free contribution in favour of a commodity aid programme of 45 billion Italian Lira, to be used to cover the cost of raw material, commodities, spare parts, vehicles, machinery and equipment etc., of Italian origin through the administration of the World Bank (I.D.A.).

The Egyptian side shall open a separate account in the Central Bank of Egypt and credit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn from the Grant. The amount standing in the above mentioned account in Egyptian Pounds shall be used exclusively to finance developmental projects and related activities and expenses in the territory of the Arab Republic of Egypt to be agreed upon between Italy and Egypt. For that purpose the two Governments shall sign a Memorandum of Understanding. Goods financed through the Grant will generate counterpart funds in Egyptian Pounds with possible exceptions in limited cases only for health and educational equipment to be mutually agreed upon in advance between the Ministry of International Cooperation and the Italian Embassy in Cairo.

The said initiative of financial cooperation is fully in line with the excellent relations existing between our two Countries and the desire of my Government to help to solve the Egyptian Balance of Payment's problem.

Dr. Abdel Aziz ZAHWY
Undersecretary of State
Ministry of International Cooperation
C_A_I_R_O

Accordingly, I reiterate hereby the readiness of the Italian Government to allocate and make available the contribution of the amount of 45 billion Italian Lira for the financing of the above quoted commodities, on a grant basis.

I avail myself of this opportunity to renew, to your Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Deputy Minister of Foreign Affairs

(Mario Raffaelli)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
UFFICIO DEL PRIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO

S.E. Sig. Mario Raffaelli,
Sottosegretario agli Affari Esteri

Cairo, 2 marzo 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 2 marzo 1989 del seguente tenore:

" Con la presente confermo a Sua Eccellenza che il Governo Italiano ha approvato il seguente contributo libero a favore del programma di aiuto per i beni di prima necessità per un importo di CIF (costo, assicurazione e nolo n.d.t.) 45 miliardi di Lire italiane, da utilizzare per coprire i costi delle materie prime, dei beni di prima necessità, delle parti di ricambio dei veicoli, nonchè dei macchinari e delle attrezzature... ecc. di origine Italiana, mediante l'amministrazione della Banca Mondiale (IDA).

La parte Egiziana aprirà un conto separato nella Banca Centrale d'Egitto ed accrediterà su detto conto l'equivalente in Sterline egiziane dell'ammontare prelevato dal Credito. L'ammontare in Sterline egiziane presente su detto conto verrà utilizzato esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo e relative spese ed attività nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto. A tal fine i due Governi firmeranno un Memorandum d'Intesa. I beni finanziati mediante il Credito genereranno fondi per la controparte in Sterline egiziane, con eventuali eccezioni in casi limitati ed esclusivamente per attrezzature sanitarie o didattiche, previo accordo reciproco tra il Ministero della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata Italiana del Cairo.

La suddetta iniziativa di cooperazione finanziaria è pienamente in linea con le eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi, nonchè col desiderio del mio Governo di aiutare a risolvere il problema della bilancia dei pagamenti egiziana.

Pertanto, ribadisco con la presente la disponibilità del Governo Italiano a stanziare e a mettere a disposizione la somma di 45 miliardi di Lire italiane per il finanziamento dei beni di prima necessità summenzionati, su una base di credito "

Vorrei confermare che le suddette disposizioni sono accettabili per il Governo Egiziano.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

ABDEL AZIZ ZAHWY

S.E. Dr. Abdel Aziz ZAHWY
Sottosegretario di Stato
Ministero della Cooperazione Internazionale
CAIRO

Cairo, 2 marzo 1989

Eccellenza,

Con la presente confermo a Sua Eccellenza che il Governo Italiano ha approvato il seguente contributo libero a favore del programma di aiuto per i beni di prima necessità per un importo di CIF (costo, assicurazione e nolo n.d.t.) 45 miliardi di Lire italiane, da utilizzare per coprire i costi delle materie prime, dei beni di prima necessità, delle parti di ricambio dei veicoli, nonchè dei macchinari e delle attrezzature...ecc. di origine Italiana, mediante l'amministrazione della Banca Mondiale (IDA).

La parte Egiziana aprirà un conto separato nella Banca Centrale d'Egitto ed accrediterà su detto conto l'equivalente in Sterline egiziane dell'ammontare prelevato dal Credito. L'ammontare in Sterline egiziane presente su detto conto verrà utilizzato esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo e relative spese ed attività nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto. A tal fine i due Governi firmeranno un Memorandum d'Intesa. I beni finanziati mediante il Credito genereranno fondi per la controparte in Sterline egiziane, con eventuali eccezioni in casi limitati ed esclusivamente per attrezzature sanitarie o didattiche, previo accordo reciproco tra il Ministero della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata Italiana del Cairo.

La suddetta iniziativa di cooperazione finanziaria e pienamente in linea con le eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi, nonchè col desiderio del mio Governo di aiutare a risolvere il problema della bilancia dei pagamenti egiziana.

Pertanto, ribadisco con la presente la disponibilità del Governo Italiano a stanziare e a mettere a disposizione la somma di 45 miliardi di Lire italiane per il finanziamento dei beni di prima necessità summenzionati, su una base di credito.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia piu alta considerazione.

Il Sottosegretario agli Affari Esteri

(Mario Raffaelli)

90.

2 marzo 1989, Il Cairo

Accordo di credito per il finanziamento delle importazioni tra Italia ed Egitto con 5 tabelle (1)

ITALIAN GRANT AGREEMENT

AGREEMENT dated , 1989 between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY (Italy) and the GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT (Egypt).

IN ACCORDANCE with the exchange of letters signed between the two Governments on the 2nd of March 1989;

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation program with Egypt, Italy has committed certain grant funds to finance the importation into Egypt of goods produced in or services supplied from Italy;

WHEREAS, Italy has entered into an agreement with the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and with the International Development Association which provides for cofinancing of development projects and other forms of consultations thereof; and

WHEREAS, persuant to an agreement (the Administration Agreement) to be signed between Italy and the Bank, Italy will appoint the Bank as Administrator of the Grant;

NOW THEREFORE the parties hereby agree as follows:

ARTICLE I

Definitions

Section 1.01. Wherever used in this Agreement, unless the context otherwise requires, the several terms defined in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a) "Trust Account" means the account referred to in Section 3.01 (a) of this Agreement and Section 1.01 (a) of the Administration Agreement; and

(b) "Special Account" means the account referred to in Section 3.02 (b) of this Agreement.

(1) Entrata in vigore: 25 gennaio 1990.

ARTICLE II

The Grant

Section 2.01. Italy agrees to extend to Egypt, on the terms and conditions set forth or referred to hereinafter, a Grant in the amount of 45.000.000.000 (fortyfive) billion Italian Liras.

ARTICLE III

Administration and Withdrawal of the Proceeds of the Grant

Section 3.01. (a) The amount of the Grant shall be deposited by Italy in the Trust Account established in the name of the Bank and opened at the Banca d'Italia.

(b) Withdrawal of the proceeds of the grant shall be administered by the Bank in accordance with the provisions of this Agreement and the Administration Agreement.

Section 3.02. (a) The proceeds of the Grant, together with interest accruing on the amount of the Grant deposited in the Trust Account, may be withdrawn to meet : i) expenditures eligible for financing from the Grant in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement, as such schedule may be amended from time to time by the Agreement of Italy and Egypt, and (ii) the administration fee due to the Bank in accordance with the provisions of Section 1.06 of the Administration Agreement. In case the interest accruing on the amount of the grant does not cover the administration fee due to the Bank (2%), the Government of Italy shall bear the difference. In all cases, the Government of Egypt shall not bear the said fee, totally or partially out of the Grant (45.000.000.000 billion Liras) or out of its own budget.

(b) Egypt shall, for the purpose of utilizing the Grant, authorize the National Bank of Egypt - Main Office - to open and maintain in Italian Lira a special account in an Italian commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Bank. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. Interest accruing shall be withdrawn to cover expenditures for eligible goods and/or other expenditures as may be agreed upon between Egypt and Italy.

(c) The proceeds of the Grant shall be made available for importers on the basis of the highest rate of exchange of the Italian Lira in terms of Egyptian pound, declared by the concerned Egyptian Authority to be used by Egyptian commercial banks for purposes of foreign payments.

(d) Egypt shall furnish to the Bank evidence of the authority of the persons or persons authorized to sign applications for withdrawal and the authorized specimen signature of any such person.

(e) Notwithstanding the provisions of subparagraphs (a) above, no withdrawals shall be made in respect of (i) expenditures in the currency of Egypt or for goods or

services supplied from the territory of Egypt; and (ii) payments for taxes levied by or in the territory of Egypt on goods and services, or on the importation, procurement or supply therefore.

(f) Withdrawals of the proceed of the Grant shall be made in Italian Lira or, at the option of the Bank, in the respective currencies in which expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant have been paid or are payable.

Section 3.03. (a) Each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded to the supplier whose C.I.F. quotation has been determined to be lowest evaluated quotations, following the solicitation and evaluation, whenever possible, of not less than three quotations from reputable suppliers from Italy who meet appropriate standards of capabilities and financial resources.

(b) In the event that the procurement of any goods is inconsistent with the procedures set forth or referred to in subparagraph (a) above, no expenditures for such goods shall be financed out of the proceeds of the Grant.

Section 3.04. Egypt shall: (a) establish, immediately after the date of this Agreement, a P. U. within an Egyptian Foreign Trade Company which will be nominated by Egypt's Ministry of International Cooperation (M.I.C.). The P.U. will be responsible for processing the procurement transactions for imports of goods eligible for financing from the proceeds of the Grant according to the allocations made and authorized by the Ministry of International Cooperation (M.I.C.); and (b) assign to such unit procurement experts with experience relevant to procurement of goods from Italy.

Section 3.05. The Department of International Finance (hereinafter called the Department) of the Ministry of International Cooperation of Egypt shall be responsible for the supervision and coordination of Egypt's activities under this Agreement.

Section 3.06. (a) Egypt shall cause the Procurement Unit to : i) maintain records and accounts adequate to reflect, in accordance with consistently maintained sound accounting practices, the expenditures financed out of the proceeds of the Grant.

(ii) have the records and accounts, including the Special Account referred to in paragraph (a) of this Section audited by an independant and legally authorized auditor acceptable to Egypt, Italy, and the Bank, in accordance with appropriate auditing principles.

(b) Egypt shall :

(i) furnish to Italy and the Bank such other information concerning said accounts and the audit thereof as Italy and the Bank shall from time to time reasonably request;

(ii) furnish to Italy and the Bank as soon as available, but in any case not later than six (6) months from the date thereof,or such other date as Italy and the Bank may agree, a certified copy

of the report in English of such audit by said independent auditor of such scope and in such detail as Italy and the Bank shall reasonably request.

Section 3.07. a) Egypt shall cause the Procurement Unit to (i) maintain records and procedures adequate to identify the goods financed out of the proceeds of the Grant; and (ii) furnish to the Bank at regular intervals all such information as the Bank may reasonably request concerning the expenditures of the proceeds of the Grant and the goods financed out of such proceeds and

b) open a separate account in the Central Bank of Egypt and credit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn from the Grant according to Schedule 3 paragraph 4. The amount standing in the above mentioned account in Egyptian Pounds shall be used by Egypt exclusively to finance developmental projects and related activities and expenses in the territory of the Arab Republic of Egypt to be agreed upon between Italy and Egypt.

c) goods financed through the Grant will generate counterpart funds in Egyptian Pounds with possible exceptions in limited cases only for Health and educational equipment to be mutually agreed upon in advance between M.I.C. and the Italian Embassy, Cairo. The requirement of paragraphs (b) and (c) immediately preceeding shall be excluded from the administration function assigned to the Bank under this Agreement and the Administration Agreement.

Section 3.08. Promptly after the proceeds of the Grant have been fully disbursed, or after this Agreement has been terminated in accordance with Section 5.02 hereof, Egypt shall cause the P.U. to prepare and furnish to Italy and the Bank a report, of such scope and in such detail as Italy and the Bank shall reasonable request, on the execution of the arrangements established under this Agreement, the benefits derived and to be derived from the proceeds of the Grant and the accomplishment of the purposes of the Grant.

ARTICLE IV

Consultations

Section 4.01. The parties to this Agreement shall fully cooperate to ensure that its objectives will be achieved. As and when the need arises, the parties shall, at the request of either party:

a) exchange views through their competent representatives with regard to the performance of their respective obligations under this Agreement and the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and

b) provide to the other party all such information as it shall reasonably request with regard to the foregoing.

Section 4.02. The parties to this Agreement shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Grant or the performance by either of them of its obligations under this Agreement.

Section 4.03. The parties shall take all necessary steps to facilitate the use of the proceeds of the Grant. Without limitation to the foregoing, and in order to enable the Bank in its capacity as Administrator of the Grant to carry out its responsibilities to Italy under the Administration Agreement, Egypt shall cooperate with the Bank in the manner described in Section 4.01 and 4.02 of this Article and shall take all reasonable action required on its part to enable the Bank to perform the administrative functions assigned to it under this Agreement and the Administration Agreement.

ARTICLE V

Effectiveness, Termination

Section 5.01. Egypt will take all necessary actions to complete all legal procedures necessary for ratification of this Agreement and will notify Italy as promptly as possible of the act of such ratification. This Agreement shall become effective on the date the two parties notify each other the completion of the internal respective procedures.

Section 5.02. In the event of a failure by one of the parties to perform any of its obligations under this Agreement, the other party may, by notice to such party, suspend the implementation of this Agreement and, should the parties fail to resolve the dispute leading to such suspension within six (6) months from the date thereof, this Agreement may be terminated by a notice from either party to the other.

ARTICLE VI

Settlement of Disputes

Section 6.01. Disputes as to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by means of competent channels.

ARTICLE VII

Representatives and Notices

Section 7.01. (a) Any notice or request required or permitted to be given or made by this Agreement, and any agreement between the parties contemplated by this Agreement, shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, facsimile, telegram, cable or telex to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified; or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

(b) The following authorities shall be responsible for the implementation of this Agreement :

For Italy .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Piazzale Farnesina, 1
00195 Rome, Italy

cable address	TELEX
ROME	43614620
ITALY	43614640

For Egypt ;

MINISTRY OF INTERNATIONAL COOPERATION
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL FINANCE
8, Adly Street
CAIRO, EGYPT TELEX: 23348 GAFEC-UN

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their respective representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date and year first above written.

Done in Arabic and in English languages. In case of difference of interpretation the English text shall prevail.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by

Authorized Representative

GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

by

Authorized Representative

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPORTAZIONI
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO

ACCORDO in data 1989 tra il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Italia) ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (Egitto).

IN CONFORMITA' con lo scambio di lettere firmate tra entrambe Governi il 2 Marzo 1989;
CONSIDERANDO che, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale con l'Egitto, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti per finanziare l'importazione in Egitto di beni prodotti in Italia o di servizi forniti dall'Italia;
CONSIDERANDO che l'Italia ha stipulato un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca) e con l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo che prevede il co-finanziamento di progetti di sviluppo ed altre forme di consultazioni sugli stessi;
CONSIDERANDO che, in conformità ad un Accordo(l'Accordo di gestione) da stipulare tra l'Italia e la Banca, l'Italia nominerà la Banca amministratore del Credito;

CON IL PRESENTE ACCORDO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Sezione 1.01. Ogni qualvolta saranno utilizzati nel presente Accordo - a meno che il contesto non richieda diversamente - i vari termini definiti nel Preambolo al presente Accordo avranno i significati

rispettivamente stabiliti in detto Preambolo, ed i seguenti termini aggiuntivi avranno i seguenti significati:

(a) Per "Conto Fiduciario" s'intende il conto di cui alla Sezione 3.C1 (a) del presente Accordo ed alla Sezione 1.C1(a) dell'Accordo di Gestione;

(b) Per "Conto Speciale" s'intende il conto di cui alla Sezione 3.C2 (b) del presente Accordo.

ARTICOLO II

Il Credito

Sezione 2.C1. L'Italia conviene di concedere all'Egitto, sulla base dei termini e delle condizioni stabiliti o di cui si farà menzione in seguito, un Credito per l'ammontare di 45.000.000.000 (quarantacinque) miliardi di Lire italiane.

ARTICOLO III

Gestione e prelievo dell'ammontare del Credito

Sezione 3.C1 (a) L'importo del Credito sarà depositato dall'Italia nel Conto Fiduciario istituito a nome della Banca ed aperto presso la Banca d'Italia.

(b) Il prelievo dell'ammontare del credito sarà amministrato dalla Banca in conformità con le disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di gestione.

Sezione 3.C2. (a) L'ammontare del credito, insieme agli interessi maturati sull'importo del credito depositato presso il Conto Fiduciario, possono essere prelevati al fine di far fronte: i) alle spese idonee ad essere finanziate per mezzo del Credito in conformità con le disposizioni della Tabella 1 al presente Accordo, tenendo conto di eventuali future modifiche che potranno essere apportate periodicamente alla stessa con l'accordo dell'Italia e dell'Egitto, e

ii) alle spese di gestione dovute alla Banca in conformità con le disposizioni della Sezione 1.C6 dell'Accordo di Gestione. Qualora l'interesse maturato sull'importo del credito non copra le spese di gestione dovute alla Banca (2%), la differenza sara a carico dell'Italia. In tutti i casi il Governo dell'Egitto non dovrà far gravare dette spese, in tutto o in parte, sul credito (45.CCC.CCC.CCC miliardi di lire) o sul suo bilancio.

b) Allo scopo di utilizzare il credito, l'Egitto autorizzera la Banca Nazionale d'Egitto - Ufficio principale - ad aprire ed a mantenere un conto speciale in lire italiane in una banca commerciale italiana sulla base di termini e di condizioni soddisfacenti per la "Banca". I depositi versati sul conto speciale ed i pagamenti effettuati mediante detto Conto, saranno effettuati in conformita con le disposizioni della Tabella 2 al presente Accordo. Gli interessi maturati saranno prelevati per coprire le spese relative a beni aventi i requisiti necessari e/o altre spese che potranno essere stabilite di comune accordo tra l'Egitto e l'Italia.

c) L'ammontare del credito sara a disposizione degli importatori sulla base del tasso di cambio più elevato della lira italiana a fronte della libbra egiziana; tasso che l'Autorità egiziana interessata avra dichiarato essere quello utilizzato dalle banche commerciali egiziani per i pagamenti esteri;

d) L'Egitto fornira alla Banca documenti comprovanti l'autorita della persona o delle persone autorizzate a firmare richieste di prelievo ed un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone.

e) Nonostante le disposizioni dei capoversi (a) precedente, nessun prelievo potra essere effettuato per (i) spese in valuta egiziane o per beni o servizi forniti dal territorio dell'Egitto; e (ii) pagamenti per tasse percepite dal, o nel territorio dell'Egitto su merci e servizi, o sulla loro importazione, approvvigionamento o fornitura.

f) I prelievi dell'ammontare del Credito saranno effettuati in lire italiane o, a scelta della Banca, nelle rispettive valute nelle quali le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del credito sono state pagate o sono pagabili.

Sezione 3.03 (a) Ciascun contratto per l'acquisto di merci da finanziare per mezzo dell'ammontare del credito sara accordato al fornitore la cui quotazione C.I.F. e stata determinata come avendo la valutazione piu bassa, a seguito della richiesta e della valutazione, il prima possibile, di almeno tre quotazioni di fornitori affidabili provenienti dall'Italia che abbiano i requisiti adeguati in fatto di mezzi e di risorse finanziarie.

(b) Qualora l'approvigionamento di qualsiasi merce non sia conforme con le procedure stabilite o menzionate nel capoverso (a) precedente, nessuna spesa per tali merci sara finanziata per mezzo dell'ammontare del credito.

Sezione 3.04 L'Egitto:

(a) istituirà, immediatamente dopo la data del presente Accordo, una Unità di Approvigionamento (UA) nell'ambito di una Società Egiziana per il Commercio Internazionale che sara designata dal Ministero Egiziano per la Cooperazione Internazionale (M.I.C).

L'UA sara responsabile della elaborazione delle transazioni di approvvigioramento per l'importazione di merci aventi i requisiti necessari per essere finanziate per mezzo dell'ammontare del Credito in base agli stanziamenti effettuati ed autorizzati dal Ministero della Cooperazione Internazionale (M.I.C.); e (b) assegnera a tale Unità di Approvvigionamento esperti con competenze pertinenti all'approvvigionamento di beni provenienti dall'Italia.

Sezione 3.05 Il Dipartimento delle Finanze Internazionali (in appresso denominato il Dipartimento) del Ministero della Cooperazione Internazionale Egiziano sarà responsabile della supervisione e del coordinamento delle attività egiziane in base al presente Accordo.

Sezione 3.06 (a) L'Egitto farà in modo che l'Unità di Approvvigionamento : i) mantenga registri e contabilità che riflettano adeguatamente, in conformità a pratiche di contabilità oculata applicate coerentemente, le spese finanziate per mezzo dell'ammontare del Credito.

ii) faccia eseguire la revisione di bilancio, compreso il Conto speciale di cui al paragrafo (a) della presente sezione da parte di revisori di bilancio indipendenti e legalmente autorizzati che siano accettabili per l'Egitto, l'Italia e la Banca, in conformità con principi appropriati di revisione di bilancio.

b) L'Egitto:

(i) fornirà all'Italia ed alla Banca ogni altra informazione concernente detta contabilità e la relativa revisione di bilancio, di volta in volta ragionevolmente richiesta dall'Italia e dalla Banca;

(ii) fornirà all'Italia ed alla Banca, non appena sara disponibile, ma ogni caso non piu tardi di sei (6) mesi dalla data di ciò, o ad ogni altra data che potra essere convenuta dall'Italia e dalla Banca, una copia autenticata del rapporto in inglese concernente tale revisione ad opera dei suddetti revisori indipendenti di quella portata e dettaglio che possano essere ragionevolmente richiesti dall'Italia e dalla Banca.

Sezione 3.C7. a) L'Egitto farà in modo che l'Unita di Approvvigionamento (i) tenga la contabilità e svolga le procedure adeguate ad individuare i beni finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito; e (ii) fornirà alla Banca ad intervalli regolari tutte le informazioni che la Banca potra ragionevolmente richiedere in merito all'utilizzo dell'ammontare del credito ed ai beni finanziati per mezzo dello stesso;

b) aprira un Conto separato nella Banca Centrale Egiziana e accrediterà su tale conto l'equivalente in libbre egiziane degli importi prelevati dal Credito in base alla Tabella 3 paragrafo 4. L'importo giacente nel summenzionato conto in libbre egiziane sara utilizzato dall'Egitto esclusivamente per finanziare i progetti di sviluppo e attività e spese connesse nel territorio della Repubblica Araba di Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto.

c) i beni finanziati per mezzo del credito genereranno fondi di contropartita in libbre egiziane con possibili eccezioni in casi limitati unicamente per quanto riguarda la Sanità ed il materiale istruttivo da stabilire in anticipo, di comune accordo, tra il M.I.C. e l'Ambasciata Italiana al Cairo.Il fabbisogno dei paragrafi (b) e (c) immediatamente precedenti sara' escluso dalle funzioni amministrative assegnate alla Banca in base al presente Accordo ed all'Accordo di gestione.

Sezione 3.08 Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente speso, o dopo che il presente Accordo abbia preso fine in conformità con la Sezione 5.02 del presente Accordo, l'Egitto farà in modo che l'Ufficio di Approvigionamento prepari e fornisca all'Italia ed alla Banca una relazione di quella portata e dettaglio ragionevolmente richiesti dall'Italia e dalla Banca sulla attuazione delle intese stabilite in base al presente Accordo, i vantaggi derivanti e che potranno derivare dal credito ed il raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

ARTICOLO IV

Consultazioni

Sezione 5.01 Le Parti al presente Accordo coopereranno appieno per far si che i suoi scopi vengano raggiunti. Qualora se ne presentasse la necessità, le Parti, su richiesta di una delle Parti:

a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti competenti per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi reciproci in base al presente Accordo ed i beni e servizi finanziati per mezzo dell'ammontare del credito;

b) forniranno all'altra Parte tutte le informazioni da essa ragionevolmente richieste relativamente a quanto sopra.

Sezione 4.02. Le Parti al presente Accordo si informeranno sollecitamente a vicenda di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con il raggiungimento degli obiettivi del credito o con l'assolvimento da parte di una di esse dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo.

Sezione 4.03. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per facilitare l'utilizzo dell'ammontare del Credito. Senza limiti a quanto sopra e per mettre in grado la Banca nella sua veste di Amministratore del Credito di far fronte alle sue responsabilità nei confronti dell'Italia in base all'Accordo di gestione, l'Egitto cooperera cor la Banca nel modo descritto alla Sezione 4.01 e 4.02 del presente Articolo e prenderà ogni ragionevole provvedimento che fosse necessario per sua parte, al fine di consentire alla Banca di svolgere le funzioni amministrative assegnatele in base al presente Accordo ed all'Accordo di gestione.

ARTICOLO V

Validità, Cessazione

Sezione 5.01. L'Egitto prenderà tutti i provvedimenti necessari per completare tutte le procedure legali necessarie alla ratifica di questo Accordo e notifichera l'Italia il più rapidamente possibile dell'avvenuta ratifica. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data alla quale entrambe le Parti si notificheranno a vicenda il completamento delle loro rispettive procedure interne.

Sezione 5.02 Nel caso di inadempienza di una delle Parti nell'assolvimento di un qualsiasi impegno o obbligo ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte può, dandone notifica a tale Parte, sospendere l'attuazione del presente Accordo e, qualora la sospensione continui a causa dell'impossibilità delle Parti di risolvere la controversia all'origine di tale sospensione entro sei (6) mesi dalla data di quanto sopra, il presente Accordo potrà essere terminato mediante notifica di una delle Parti all'altra.

ARTICOLO VI

Composizione delle Controversie

Sezione 6.01 Le controversie sull'interpretazione o sulla applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali competenti.

ARTICOLO VII

Rappresentanti e Notifiche

Sezione 7.01 (a) Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo d'intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà consegnata a mano o tramite posta, facsimile, telegramma via cavo o telex alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all'indirizzo della Parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta.

(b) Le seguenti autorità saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo:

Per l'Italia:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
PIAZZALE FARNESINA,1
00195 ROMA, ITALIA

Indirizzo telegrafico:

ROMA	TELEX
ITALIA	43614620
	43614640

Per l'Egitto:

MINISTERO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE INTERNAZIONALI
8, ADLY STREET
CAIRO, EGITTO TELEX: 23348 GAFEC-UN

In Fede di che, le Parti al presente Accordo, agendo tramite i loro rispettivi rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, hanno fatto si che il presente Accordo fosse firmato con i loro nomi rispettivi, nel giorno e nell'anno surriportati per iscritto.

Fatto in lingua Araba ed in lingua Inglese. In caso di divergenze interpretative prevarra il testo Inglese.

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
da parte del Rappresentante Autorizzato

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO
da parte del Rappresentante Autorizzato

91.

21 giugno 1989, Washington

Administration Agreement tra Italia e Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo per il finanziamento delle importazioni in Egitto (45 miliardi di lire) (1)

ACCORDO

AGREEMENT dated as of June 21, 1989 between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (hereinafter called the Bank) to provide for the administration by the Bank of certain funds to be made available by Italy to the Government of the **Arab Republic of Egypt** (hereinafter called Egypt).

WHEREAS, as part of this bilateral cooperation program with Egypt ,Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects and programs in Egypt to be selected by Egypt and Italy;

WHEREAS, Italy and Egypt wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Egypt to assist in the financing of the importation into Egypt of urgently needed goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous other services associated with such importation) that are urgently needed for the development of Egypt;

WHEREAS, by an agreement dated March 2,1989 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Egypt, Italy has agreed to provide a grant to Egypt for such purposes in an amount of up to 45.000.000.000 Italian Lire (fortyfivebillion) (hereinafter called the Grant), on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement; and

WHEREAS, at the request of Italy, the Bank has agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

(1) Entrata in vigore: 25 gennaio 1990.

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Bank (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely exchangeable by the Bank with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement only at the time of actual disbursement.

(b) The amount of the Grant shall be deposited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Egypt agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Bank.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Bank as Administrator of the Grant and authorizes the Bank (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Egypt in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement; and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Bank shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Bank shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Egypt of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that are urgently needed for the development of Egypt and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Egypt to the Bank in accordance with the Bank's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Bank.

Section 1.05. Except as Italy and the Bank shall otherwise agree, each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers, financially and juridically not associated with each other, of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Bank.

Section 1.06. In order to assist in the defrayal of the costs of the administration and other expenses that may be incurred by the Bank under this Agreement, the Bank may withdraw from the T-Account and pay to itself an amount equivalent to two percent (2PCT) of the funds that, upon request of the recipient country, it authorizes to be disbursed from the T-Account. Such withdrawals shall be additional to the amount disbursed.

Section 1.07. The qualifications, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts to be engaged by Egypt pursuant to Schedule 4 Section 1 Part A of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Bank and to Italy

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Bank shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Bank's external auditors for each fiscal year of the Bank that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Bank shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement and of other matters of common interest to them in the administration of the Grant Agreement. Italy and the Bank may by mutual consent call authorized representatives of Egypt to partecipate in these consultations.

(b) The Bank shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Egypt and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Bank shall promptly consult each other on any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part, withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agrement shall become effective as of the date the Grant Agreement becomes effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Bank otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Bank shall immediately thereafter be returned to Italy and the Bank's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of the Agreement, the Bank shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Bank's external auditors on such statements.

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma, Italy

Telex:
43614620
43614640

For the Bank:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street,N.W.
Washington, DC 20433
U.S.A.
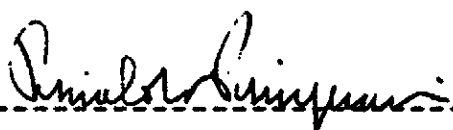
Cable address
INTBAFRAD, Washington D.C.

Telex:
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)
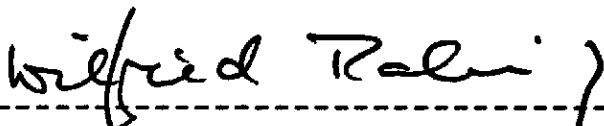
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two English language original each having equal value, one for Italy and the other for the Bank.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ____________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

by ____________________

Regional Vice President
Europe, Middle East and North Africa

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPORTAZIONI NELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO DEL 21 GIUGNO 1989

ACCORDO

ACCORDO del 21 giugno 1989 tra il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (qui di seguito chiamata Italia) e la BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (qui di seguito chiamata la Banca) per provvedere all'amministrazione da parte della Banca di taluni fondi che l'Italia mette a disposizione del Governo della Repubblica Araba d'Egitto (qui di seguito chiamata Egitto).

PREMESSO CHE, come parte del presente programma di cooperazione bilaterale con l'Egitto, l'Italia ha convenuto di impegnare alcuni fondi per crediti per finanziare taluni progetti e programmi in Egitto che verranno scelti dall'Egitto e dall'Italia;

PREMESSO CHE, l'Italia e l'Egitto desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia all'Egitto per contribuire al finanziamento dell'importazione in Egitto di beni urgentemente necessari prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario altro genere connessi a detta importazione) che sono urgentemente necessari per lo sviluppo dell'Egitto;

PREMESSO CHE, ai sensi di un accordo del 2 marzo 1989 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito) tra l'Italia e l'Egitto, l'Italia ha convenuto di accordare un credito all'Egitto a tale scopo per un ammontare di Lit 45.000.000.000 (quarantacinque miliardi) (qui di seguito denominato il Credito), in base ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito; e

PREMESSO CHE, su richiesta dell'Italia, la Banca ha convenuto di amministrare il Credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

Con il presente atto le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01. (a) Ai fini del presente Accordo, l'Italia depositerà il Credito su un conto presso la Banca d'Italia intestato alla Banca (qui di seguito denominato il Conto-F). Nella misura necessaria, i fondi nel Conto-F saranno liberamente scambiabili da parte della Banca con altre valute, così come può essere richiesto per far fronte a certe spese da sostenere nell'applicazione dell'Accordo di Credito solo al momento dell'esborso effettivo.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato sul Conto-F subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Credito. Qualora l'Italia e l'Egitto convengano di aumentare l'ammontare del Credito, detto ammontare aumentato verrà depositato sul Conto-F in conformità alle intese da concordare tra l'Italia e la Banca.

Sezione 1.02. Con il presente atto l'Italia nomina la Banca Amministratore del Credito ed autorizza la Banca (a) a detenere e a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dall'Egitto in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di Credito; e (b) ad aderire a tutte le intese e a compiere tutti gli atti necessari o appropriati per realizzare appieno i fini summenzionati.

Sezione 1.03. La Banca eserciterà la medesima cura nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo che esercita nell'amministrazione e nella gestione dei suoi affari e non avrà nessun'altra responsabilità verso l'Italia rispetto alle stesse.

Sezione 1.04. La Banca preleverà dal Conto-F le somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi ragionevoli dell'importazione in Egitto di beni prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario altro genere connessi a detta importazione) che sono urgentemente necessari per lo sviluppo dell'Egitto e che vanno finanziati con l'ammontare del Credito. Le spese finanziate col Conto-F saranno effettuate sulla base di richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dall'Egitto alla Banca in conformità alle normali procedure della Banca in materia di prelievo e di spesa degli ammontari dei crediti accordati dalla Banca.

Sezione 1.05. Salvo diverso accordo tra l'Italia e la Banca, ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto tra le quotazioni di una lista di almeno tre fornitori affidabili di beni prodotti in Italia - non legati fra loro da alcun vincolo di carattere finanziario o giuridico - in conformità alle procedure accettabili per la Banca.

Sezione 1.06. Per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese da parte della Banca ai sensi del presente Accordo, la Banca potrà prelevare dal Conto-F e pagare a sè stessa una somma equivalente al due per cento (2 %) dei fondi che essa autorizza vengano prelevati dal Conto-F, su richiesta del Paese beneficiario. Detti prelievi andranno ad aggiungersi all'ammontare già prelevato.

Sezione 1.07. Le qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento che devono essere assunti dall'Egitto in conformità alla Parte A della Sezione 1 contenuta nella Tabella 4 dell'Accordo di Credito dovranno essere soddisfacenti per la Banca e per l'Italia.

ARTICOLO II

REGISTRI; CONTABILITA'

Sezione 2.01. La Banca: (a) terrà registri e contabilità separati riguardo all'ammontare del Credito depositato sul e prelevato dal Conto-F; (b) farà eseguire la revisione di bilancio e farà certificare i registri e la contabilità da parte dei revisori esterni della Banca per ogni anno fiscale della Banca durante il quale detto ammontare rimane sul Conto-F; e (c) fornirà all'Italia una copia di detta revisione di bilancio.

ARTICOLO III

CONSULTAZIONE

Sezione 3.01. (a) L'Italia e la Banca si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle Parti riguardo a tutte le questioni che scaturiscono dal presente Accordo e ad altre questioni di interesse comune per le Parti nell'amministrazione dell'Accordo di Credito. L'Italia e la Banca potranno - previo consenso reciproco - chiamare rappresentanti autorizzati dell'Egitto a partecipare a dette consultazioni.

(b) La Banca, al momento di qualsiasi finanziamento aggiuntivo del Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dell'Accordo di Credito, fornirà all'Italia una relazione sommaria delle spese sostenute dall'Egitto e finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e la Banca si consulteranno prontamente su qualsiasi proposta per modificare materialmente l'Accordo di Credito o per sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO IV

VALIDITA': DENUNCIA

Sezione 4.01. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, rimarrà in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02. Qualora in un qualsiasi momento ad una delle Parti sembri che i fini del presente Accordo non possano essere raggiunti in modo efficace o appropriato, gli accordi stabiliti possono essere denunciati su iniziativa di ciascuna Parte con una notifica per iscritto di novanta giorni (90) all'altra Parte. All'atto di detta denuncia, salvo diverso accordo tra l'Italia e la Banca, tutti i fondi o qualsiasi altra proprietà dell'Italia detenuti dalla Banca verranno immediatamente restituiti all'Italia e l'amministrazione della Banca sarà considerata terminata.

Sezione 4.03. Subito dopo la denuncia dell'Accordo, la Banca fornirà all'Italia una relazione finale e un resoconto finanziario del Conto-F, insieme ad un'opinione degli uditori esterni della Banca su detti resoconti.

ARTICOLO V

MISCELLANEA

Sezione 5.01. Il presente Accordo potrà essere modificato solo previa intesa per iscritto delle Parti allo stesso.

Sezione 5.02. Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo di intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà consegnata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all'indirizzo della Parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa tale richiesta.

Gli indirizzi così specificati sono:
Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma, Italia

Telex:
43614620
43614640

Per la Banca

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433
USA

Indirizzo telegrafico
INTBAFRAD, Washington D.C.

Telex:
44098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, uno per l'Italia e l'altro per la Banca.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

____
Ambasciatore d'Italia negli USA

BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Vice Presidente Regionale
Europa, Medio Oriente e Nord Africa

92.

25 agosto 1989, Yakarta

Memorandum d'intesa tra Italia e Indonesia concernente il progetto «Wood Waste Energy Development» ATA 312 - Seconda fase, in Indonesia (1)

(Study and Implementation of Pilot Manufacturing Unit for Wood Gasifiers in Indonesia).

The Government of Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy,

Having regard to the Memorandum of Understanding concerning Wood Waste Energy Development Project Phase I signed in Jakarta on July 2nd 1986.

Recognizing the progress achieved of the Project Wood Waste Energy Development Phase I in Indonesia for the last two years (1986 - 1988).

In conformity with the aims and provisions of the Italian Law N. 49 dated February 26th 1987, concerning the new discipline of the Italian Development Cooperation,

Within the framework of the Agreement on Scientific and Technical Cooperation of November 24, 1972, both parties wishing to

(1) Entrata in vigore: 25 agosto 1989.

continue to cooperate on the Project Wood Waste Energy Development Phase II in Indonesia for another two years (1988 - 1990) consisting of **Part B "Study and Implementation of A Pilot Manufacturing Unit for Wood Gasifiers in Indonesia"** as well as on following Phases which shall contribute to the development of the wood sector in Indonesia under the energy, processing technology and marketing aspect

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

ARTICLE I

1. The Government of the Republic Indonesia designates the Directorate General of Forest Utilization, **Department** of Forestry, hereinafter referred to as **DGFU**, as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this **MEMORANDUM**.

2 The Government of the Republic of Italy designates the company SES - Sistemi Energia Sviluppo Spa. - Italy, hereinafter referred to as "SES", as the Organization responsible for the implementation of its obligations under this **MEMORANDUM**.

ARTICLE II

1. The two Governments shall cooperate in the Wood Waste Energy Development Project Phase II in Indonesia, consisting in Part B, "Study and Implementation of A Pilot Manufacturing Unit for Wood Gasifiers in Indonesia", hereinafter referred to as **"THE PROJECT"**.

2. The objectives of THE PROJECT are to set up a manufacturing unit of suitable size and organization for the construction of gasification units which shall make use of biomass resources, in particular, wood wastes, for the production of electricity or shaft power

3. THE PROJECT is planned to be implemented in timespan lasting about eighteen months, starting from the date of issue of the approvel document both by the Goverments of Indonesia and Italy, and the date of validity on the present MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, whichever comes later. A detailed description of the project is setforth in Appendix I (Plan of Operations) and Appendix II (Agreement between DGFU and SES).

ARTICLE III

The Government of the Republic of Italy in accordance with the prevailing laws and regulation shall make the following contribution :

3.1. Supply of relevant equipment and instrumentation including one project vechicles for after sales service of gasification plants.

3.2. Provide training in Italy, including overseas flight expenses and living expenses for Indonesian Technicians.

3.3. Bear the expenses of overseas and domestic air travelling by the Italian experts.

3.4. Bear the cost of sea transportation and insurance of the equipment and instrumentation up to their arrival ports in Indonesia.

3.5. Provide technical assistance for the identification of final user of gasifier units.

3.6. Provide technical assistance to the implementation of the wood gasifier manifacturing plants.

ARTICLE IV

The Government of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailling laws and regulations, shall make the following contributions :

4.1. Availability of qualified Indonesian experts;

4.2. Provide transportation within Indonesia for Italian and Indonesian staff, as needed by the implementation of the PROJECT;

4.3. Provide the timely examination and approval of the various progress reports, and forward them to the Italian Embassy in Jakarta;

4.4. Provide technical and administrative services to SES professional staff as needed by the implementation of the PROJECT;

4.5. Provide unobstructed land and access road for the implementation of the PROJECT;

4.6. Assure the avalability of suitable workshops for manufacturing of the wood gasification units;

4.7. Bear the operation and maintenance cost of equipment and instrumentation and the other necessary material other than those provided by the Government of Republic of Italy;

4.8. Bear the cost and take responsibility for the Indonesian custom clearance, handling safe storing and related security arrangements of the project equipment supplied by the Italian side, from their delivery point on the dockside in an Indonesian port;

4.9. Assure free utilization of project equipment and material in Indonesia;

4.10. Bear the cost of unloading, inland transportation, installation and storage of the project equipments and instruments, in the selected project sites.

ARTICLE V

Status of Italian Experts

The Indonesian Goverment will :

5.1. Fasilitate administrative prosedures such as visas, residence permits, internal travel permits for work purposes for the Italian personnel and their immediate families;

5.2. Ensure that the Italian personel and their families shall be granted a treatment not inferior to the one accorded to the technical assistance personel sent to Indonesia by International Agencies;

5.3. Grant Italian personnel and their families exemption from paying customs duties and any other taxes conneted with personal effects, including vehicles imported into Indonesia for exclusively personal use;

5.4. Allow the above effects and goods to be re-exported at the termination of the Italian personnel posting in Indonesia;

5.5. Exempt Italian personnel from income tax and any other taxes on salaries paid to them from funds or resources not coming from Indonesia for services rendered in Indonesia in accordance with the present MEMORANDUM;

5.6. Not impose restriction on currency or on exchange rates on funds brought into Indonesia from foreign sources by Italian personnel or their families for their personal use;

5.7. In the event of damage to third parties due to the fault of Italian personnel during the carrying out of his duties in Indonesia in accordance with the present MEMORANDUM, the Goverment of Indonesia shall be responsible in his/her stead, and any claim on the expert must be, in this case, excluded unless such damages have arisenfrom big negligence, willful misconduct or criminal acts of the Italian experts;

5.8. In the event of arrest or detention, for whatever reason, of the Italian personnel or members of their families or in the case of criminal court action againts them, to immediately notify the Italian Embassy in Jakarta;

5.9. Give the Italian personnel and their families the same facilities for repatriation granted to diplomatic personnel in the event of any international crises that may jeopardize the safety of foreign citizens in Indonesia.

ARTICLE VI

6.1. The provision of Article 9 of the Agreement of November 24, 1972 shall be applicable to the importation of the equipment supplied by the Government of the Republic of Italy within the scope of this MEMORANDUM.

6.2. All equipment and instrumentation shall become property of the Republic of Indonesia at the moment of their delivery on the territory of the Republic of Indonesia, dockside at the selected Indonesian port or ports.

ARTICLE VII

The two Governments and their designated implementing organizations (DGFU and SES) shall ensure that this MEMORANDUM is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the implementation of THE PROJECT.

ARTICLE VIII

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy, if necessary, shall review the scope and objectives of **THE PROJECT** and discuss and solve possible problems that may occur during the implementation of **THE PROJECT**.

ARTICLE IX

9.1. This **MEMORANDUM** shall enter into force on the date of signature and shall expire upon completion of **THE PROJECT** or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

9.2. This **MEMORANDUM** is intended to set out the Administrative responsibilities of the two Governments in relation to the implementation of this **PROJECT** within the framework of the above mentioned technical cooperation agreement between the two countries.

9.3. This **MEMORANDUM** may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by an **Exchange of Letters**.

9.4. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this **MEMORANDUM** shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

Any problem concerning the services of the implementating organizations DGFU and SES shall be solved amicably by the Steering Committee according to the Article 6 of the Agreement in Appendix II.

In witness whereof, the undersigned, have signed this **MEMORANDUM** of **UNDERSTANDING**.
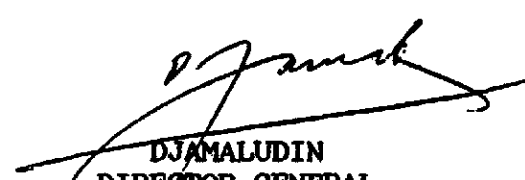
Signed in **Jakarta on August 25th, 1989** in duplicate in the English Language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
MICHELE MARTINEZ AMBASSADOR OF ITALY TO INDONESIA	DJAMALUDIN DIRECTOR GENERAL OF FOREST UTILIZATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO INDONESIANO E IL GOVERNO ITALIANO PER IL "PROGETTO DI RECUPERO DEGLI SCARTI DEL LEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN INDONESIA" PROGETTO ATA-312, FASE II.

(Studio e realizzazione di un impianto industriale pilota per gassificatori a legna in Indonesia)

Il Governo della Repubblica di Indonesia e il Governo della Repubblica d' Italia,

facendo riferimento al Memorandum of Understanding relativo al Progetto di recupero degli scarti del legno per la produzione di energia in Indonesia, Fase I, firmato a Jakarta il 2 luglio 1986,

Riconoscendo i progressi raggiunti dal Progetto di recupero degli scarti del legno per la produzione di energia in Indonesia, Fase I, durante gli ultimi due anni (1986-88),

Conformemente ai fini e alle disposizioni della Legge Italiana N. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la nuova disciplina della Cooperazione Italiana allo Sviluppo,

Nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica del 24 novembre 1972, desiderando entrambe le Parti di continuare a cooperare nel Progetto di recupero degli scarti del legno per la produzione di energia in Indonesia, Fase II, per altri due anni (1988-90), con la parte B "Studio e realizzazione di un impianto industriale pilota per gassificatori a legna in Indonesia", nonche alle fasi seguenti, che contribuiranno allo sviluppo del settore del legno in Indonesia sotto l'aspetto energetico, di tecnologia di trasformazione e di marketing,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

1. Il Governo della Repubblica di Indonesia designa il Direttorato Generale per l'Utilizzo delle Foreste. Dipartimento Forestale, qui di seguito chiamato DGFU, in qualità di Agenzia responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente MEMORAMDUM.
2. Il Governo della Repubblica Italiana designa la società SES - Sistemi Energia Sviluppo Spa. - Italia, qui di seguito chiamata "SES", in qualità di Organizzazione responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente MEMORANDUM.

ARTICOLO II

1. I due Governi coopereranno nella realizzazione del progetto di recupero degli scarti del legno per la produzione di energia in Indonesia, Fase II, nella Parte B "Studio e realizzazione di un impianto industriale pilota per gassificatori a legna in Indonesia", qui di seguito chiamato "IL PROGETTO".

2. Il fine del PROGETTO e di creare un impianto industriale adeguatamente organizzato per la fabbricazione di impianti di gassificazione che utilizzino le risorse della biomassa, in particolare i residui del legno, per la produzione di energia o forza motrice.
3. La durata del PROGETTO e di diciotto mesi, a decorrere dalla data di emissione del documento di approvazione da parte dei Governi dell'Indonesia e dell'Italia, e dalla data di validita del presente MEMORANDUM D'INTESA, a seconda di quale dei due abbia la data piu recente. Una descrizione dettagliata del progetto e fatta nella Appendice I (Piano di Operazione) e nell'Appendice II (Accordo tra il DGFU e il SES).

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica Italiana, conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, dara il seguente contributo:
3.1 Fornitura di relative apparecchiature e strumentazioni, incluso un veicolo per l'assistenza dopo l'acquisto degli impianti di gassificazione.
3.2 Un periodo di addestramento in Italia, incluse le spese per il viaggio aereo e per l'alloggio dei tecnici Indonesiani.
3.3 Copertura delle spese dei viaggi aerei - nazionali e internazionali - degli esperti Italiani.
3.4 Copertura delle spese di trasporto marittimo e di assicurazione delle attrezzature e delle strumentazioni fino ai porti di destinazione in Indonesia.
3.5 Fornitura di assistenza tecnica per l'identificazione dell'utente definitivo degli impianti di gassificazione.
3.6 Fornitura di assistenza tecnica per la realizzazione degli impianti industriali di gassificazione del legno.

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica di Indonesia, conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, dara il seguente contributo:
4.1 Messa a disposizione di esperti Indonesiani qualificati;
4.2 Fornitura del trasporto in Indonesia per il personale Italiano e Indonesiano, cosi come richiesto dalla realizzazione del PROGETTO;
4.3 Esame tempestivo e approvazione delle relazioni sullo stato di avanzamento del PROGETTO, e loro inoltro all'Ambasciata Italiana a Giakarta;
4.4 Fornitura di servizi tecnici e amministrativi allo staff professionale della SES cosi come richiesto dalla realizzazione del PROGETTO;
4.5 Fornitura di un suolo libero e di una strada di accesso per la realizzazione del PROGETTO;
4.6 Garantire la disponibilita di officine adatte per la costruzione di gruppi di gassificazione;
4.7 Copertura dei costi di gestione e di manutenzione delle attrezzature, delle strumentazioni e degli altri materiali

necessari non forniti dal Governo della Repubblica Italiana;
4.8 Copertura della spese e assunzione di responsabilità per quanto attiene alle operazioni di sdoganamento in Indonesia, ad un immagazzinamento adeguato e alle relative disposizioni di sicurezza per le attrezzature previste dal progetto fornite dalla Parte Italiana, a partire dalla loro consegna in un porto Indonesiano;
4.9 Garanzia di libero utilizzo delle attrezzature e dei materiali previsti dal progetto in Indonesia;
4.10 Copertura dei costi di sbarco, trasporto interno, installazione e immagazzinamento delle attrezzature e degli strumenti previsti dal progetto nelle sedi prescelte del progetto medesimo.

ARTICOLO V
Status degli Esperti Italiani

Il Governo Indonesiano si impegnerà a:
5.1 Facilitare le procedure amministrative quali i visti, i permessi di residenza, i permessi per viaggi interni per motivi di lavoro per il personale Italiano e i loro familiari più stretti;
5.2 Assicurare che al personale Italiano e alle loro famiglie venga garantito un trattamento non inferiore a quello accordato al personale di assistenza tecnica mandato in Indonesia dalle Agenzie Internazionali;
5.3 Concedere al personale Italiano e ai loro familiari un'esenzione dal pagamento dei dazi doganali e delle altre tasse relative agli effetti personali, inclusi i veicoli importati in Indonesia per uso esclusivamente personale;
5.4 Consentire che i summenzionati effetti e beni vengano riesportati al termine dell'incarico del personale Italiano in Indonesia;
5.5 Esentare il personale Italiano dall'imposta sul reddito e da altre tasse sulle loro retribuzioni provenienti da fondi o risorse di origine non Indonesiana per servizi resi in Indonesia in conformità al presente MEMORANDUM;
5.6 Non imporre restrizioni - relativamente alla valuta o ai tassi di cambio - sui fondi di origine straniera portati in Indonesia dal personale Italiano o dai loro familiari per uso personale;
5.7 In caso di danni a terzi causati dal personale Italiano durante l'espletamento delle loro mansioni in Indonesia in conformità al presente MEMORANDUM, il Governo dell'Indonesia se ne assumerà la responsabilità in sua vece, così da escludere qualsiasi reclamo a carico dell'esperto, a meno che detti danni non siano stati causati da negligenza, dolo o da veri e propri reati degli esperti Italiani;
5.8 Nel caso di arresto o detenzione, per qualsiasi motivo, del personale Italiano o dei membri delle loro famiglie, o nel caso di procedimenti penali a loro carico, informarne immediatamente l'Ambasciata Italiana a Giakarta;
5.9 Garantire al personale Italiano e alle loro famiglie le stesse facilitazioni accordate al personale diplomatico in caso di una crisi internazionale che possa mettere a

repentaglio la sicurezza dei cittadini stranieri in Indonesia.

ARTICOLO VI

6.1 La disposizione dell'Articolo 9 del 24 novembre 1972 sarà applicabile all'importazione delle attrezzature fornite dal Governo della Repubblica Italiana nel quadro del presente MEMORANDUM.
6.2 Tutte le attrezzature e le strumentazioni diventeranno proprietà della Repubblica di Indonesia al momento della loro consegna sul territorio della Repubblica di Indonesia nel porto o nei porti prescelti.

ARTICOLO VII

I due Governi e le loro organizzazioni esecutive designate (DGFU e SES) si assicureranno che il presente MEMORANDUM venga applicato con la dovuta diligenza ed efficienza, e ciascuno fornirà all'altro tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per la realizzazione del PROGETTO.

ARTICOLO VIII

Il Governo della Repubblica di Indonesia e il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, riesamineranno la portata e i fini del PROGETTO e discuteranno e risolveranno i problemi che potrebbero eventualmente sorgere durante la realizzazione del PROGETTO.

ARTICOLO IX

9.1 Il presente MEMORANDUM entrerà in vigore alla data della firma e scadrà al momento del completamento del PROGETTO o a qualsiasi altra data reciprocamente concordata dai due Governi.
9.2 Il presente MEMORANDUM mira a stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione alla realizzazione del presente PROGETTO nel quadro del summenzionato accordo di cooperazione tecnica tra i due Paesi.
9.3 Il presente MEMORANDUM potrà essere emendato in un qualsiasi momento previo consenso reciproco di entrambi i Governi mediante uno scambio di lettere.
9.4 Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente MEMORANDUM verrà risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziati tra i due Governi.

Qualsiasi probleme concernente i servizi delle organizzazioni esecutive DGFU e SES verrà risolto

amichevolmente dal Comitato Direttivo conformemente all'Articolo 6 dell'Accordo nell'Appendice II.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente MEMORANDUM d'INTESA.
Firmato a Giakarta il 25 agosto 1989 in duplice copia nella lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MICHELE MARTINEZ
AMBASCIATORE D'ITALIA
IN INDONESIA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

DJAMALUDIN
DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO FORESTALE
MINISTERO FORESTALE

93.

24 ottobre 1989, Il Cairo

Scambio di lettere tra Italia ed Egitto concernente la modifica dell'ultima frase del Grant Agreement del 2 marzo 1989 (1)

MINISTRY OF
INTERNATIONAL CO-OPERATION
First Undersecretary

H.E. Dr. Patrizio Schmidlin,
Ambassador of the Republic of Italy,
15, Abdel Rahman Fahmi Street,
Garden City,
Cairo.

Cairo, October 24, 1989.

Mr. Ambassador,

I have received your letter in today's date with which you informed me of the following :

" Excellency,

With reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt for the financing of imports signed on March,2, 1989 in the amount of 45.000.000.000. Italian Liras, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees that the final phrase " Done in Arabic and in the English languages, in case of difference of interpretation the English text shall prevail ", be amended as follows "
" Done in the English language in two originals ".
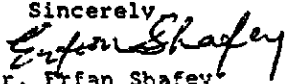
The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

Please confirm in writing the Agreement, for your Government, on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration".

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of Arab Republic of Egypt, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the Assurances of my highest consideration.

Sincerely,
Erfan Shafey
Dr. Erfan Shafey

(1) Entrata in vigore: 25 gennaio 1990.

L'Ambasciatore d'Italia 2829

Cairo, October 24th, 1989

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt for the financing of imports signed on March 2nd, 1989 in the amount of 45.000.000.000 Italian Liras, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees that the final phrase "Done in Arabic and in the English languages, in case of difference of interpretation the English text shall prevail", be amended as follows "Done in the English language in two originals".

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

Please confirm in writing the Agreement, for your Government, on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration".

Yours sincerely

P. Schmidlin

Patrizio Schmidlin

H.E. Dr. Erfan SHAFEI
First Undersecretary of State
Ministry of International Cooperation
8, Adly Str.
CAIRO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

S.E. Dr. Patrizio Schmidlin,
Ambasciatore d'Italia,
13, Abdel Rahman Fahmi Street,
Garden City,
Cairo

Cairo, 24 ottobre 1989

Sig. Ambasciatore,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo di Credito tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per il finanziamento delle importazioni, firmato il 2 marzo 1989 per un importo di Lire 45.000.000.000, ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano conviene che l'ultima frase " Fatto nelle lingue araba e inglese, in caso di diversa interpretazione prevalrà il testo inglese " venga modificata come segue:
" Fatto in inglese in due originali ".

L'Accordo di Credito è pertanto modificato come sopra, mentre tutto il resto rimane immutato.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione".

Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Araba d'Egitto, che sono d'accordo.

Voglia accettare, Sig. Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Erfan Shafey

S.E. Dr. [illegible]
Primo Sottosegretario di Stato
Ministero della Cooperazione Internazionale
8, Adly Street
Cairo

Cairo, 24 ottobre 1989

Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo di Credito tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per il finanziamento delle importazioni, firmato il 2 marzo 1989 per un importo di Lire 45.000.000.000, no l'onore d'informarLa che il Governo Italiano conviene che l'ultima frase " Fatto nelle lingue araba e inglese, in caso di diversa interpretazione prevaira il testo inglese " venga modificata come segue:
" Fatto in inglese in due originali ".

L'Accordo di Credito è pertanto modificato come sopra, mentre tutto il resto rimane immutato.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Patrizio Schmidlin

94.

9 novembre 1989, Port of Spain

Accordo tra il Governo delle Repubblica d'Italia e il Governo delle Repubblica di Trinidad e Tobago per la ristrutturazione del debito commerciale e finanziario, con allegato (1)

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Trinidad and Tobago, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 25th January, 1989 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of the commercial and financial debts for principal due to Italy from the Government of the Republic of Trinidad and Tobago or its public sector, or covered by the guarantee of the Government of the Republic of Trinidad and Tobago or its public sector, falling due from January 1st, 1989 up to February 28th, 1990 inclusive and not paid, pursuant to contracts for the supply of goods and/or services concluded before September 1st, 1988 -with an original maturity of more than one year- covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law.

The amounts of the above mentioned debts, listed in the Annex which is part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in Article I will be transferred in the contractual currency, by the Central Bank of Trinidad and Tobago acting on behalf of the Government of the Republic of Trinidad and Tobago (hereinafter referred to as "BANK") to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") in 10 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on January 31st, 1995 and the last on July 31st, 1999.

ARTICLE III

The Government of Trinidad and Tobago undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest for deferred payment on the debts referred to in Article I which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

(1) Entrata in vigore: 9 novembre 1989

Such interest shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 9,20% p.a.

The said interest shall be transferred by the "BANK", in the contractual currency, half yearly (January 31st-July 31st) beginning on 31st January, 1990.

ARTICLE IV

Except for the provisions hereof, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions referred to in Article I. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts (save as specified herein) particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after August 31st, 1988 and having the effect of an increase in Trinidad and Tobago's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Port-of-Spain on the 9th of November 1989, in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

Massimiliano BANDINI
Ambassador

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

MINISTER OF FINANCE
Selby Wilson

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, e sulla base dell'Agreed Minute firmato a Parigi il 25 gennaio 1989 da parte dei Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la riprogrammazione degli impegni commerciali e finanziari per capitale che il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago (o il settore pubblico) devono all'Italia, o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago (o del settore pubblico) esigibili dal primo gennaio 1989 fino al 28 febbraio 1990 compreso e non ancora saldati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi stipulati anteriormente al primo settembre 1988 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana.
Gli importi degli impegni summenzionati, elencati nell'Allegato che e parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

Gli impegni di cui all' Articolo I verranno trasferiti - nella divisa stabilita nei contratti - dalla Banca di Trinidad e Tobago, agente per conto del Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago (qui di seguito chiamata "BANCA") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 gennaio 1995 e l'ultima il 31 luglio 1999.

ARTICOLO III

Il Governo di Trinidad e Tobago s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti rateali degli impegni di cui all'Articolo I, che verranno calcolati su ogni impegno insoluto alla data di scadenza.
Detto interesse maturerà durante il periodo a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo completo dell'impegno, e verrà calcolato al tasso annuale del 9,20%.

Detto interesse verrà trasferito dalla "BANCA", nella divisa prevista nei contratti, ogni sei mesi (31 gennaio-31 luglio), a decorrere dal 31 gennaio 1990.

ARTICOLO IV

Fatte salve le disposizioni in esso contenute, il presente Accordo non tocca nè i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti alle transazioni di cui all'Articolo 1. Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica di detti contratti (fatto salvo per quanto qui specificato) in particolare quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti fatte posteriormente al 31 agosto 1988 e e risultanti in un aumento degli impegni di Trinidad e Tobago verso l'Italia saranno considerati nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Port-of-Spain il 9 novembre 1989 in due originali nella lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO
Massimiliano BANDINI Ambasciatore	Selby Wilson Ministro delle Finanze

95.

10 ottobre - 14 novembre 1989, Madrid

Scambio di note tra Italia e Spagna per la cooperazione scientifica e tecnica (1)

AMBASCIATORE D'ITALIA

Madrid, -3 OTT.89- 3027

Señor Ministro :

Tengo el honor de cômunicar a V.E. que el Gobierno italiano, con la intenciòn de consolidar las rèlaciones existentes en el àmbito del Acuerdo entre Italia y España en el campo de la çooperaciòn cientìfica y técnica, firmado en Madríd el 3 de Marzo de 1969, propone que, siempre que por parte española se esté de acuerdo, puedan desarrollarse recìprocas estancias de investigaciòn de cientìficos y expertos, reglamentadas por las siguientes claùsulas :

1) Las estancias de investigaciòn de breve duraciòn estàn previstas por un total de 24 semanas/año, con gastos de viaje a cargo de la Parte enviante, mientras que los gastos de estancia, iguales a Lit. 600.000 (o 60.000 Pesetas) por semana seràn a cargo de la Parte que recibe.

2) Las disposiciones especificadas en el precedente pàrrafo 1) tendràn validez para el perìodo comprendido entre la IV Sesiòn de la Comisiòn Mixta (Roma, 18 de Mayo de 1987) y la pròxima V Sesiòn, que està prevista en Madrid en el primer semestre de 1990, en el curso de la cual serà acordada y escrita en el Acta de la Comisiòn, dicha reciprocidad.

3) Las modalidades administrativas para efectuar las estancias de investigaciòn seràn regularizadas, por ambas Partes, segùn las siguientes disposiciones :

Excmo. Señor
Don Francisco Fernàndez Ordoñez
Ministro de Asuntos Exteriores
M A D R I D

(1) Entrata in vigore: 14 novembre 1989

- Las respectivas Embajadas deberàn enviar, para cada candidato, la siguiente documentaciòn :

a) peticiòn firmada, en doble original;

b) "curriculum vitae y studiorum" debidamente suscrito, en doble copia;

c) programa de trabajo en doble copia, que contenga la indicaciòn de los Institutos en los cuales pretende efectuar la investigaciòn y el tema que se proyecta desarrollar;

d) elenco de las publicaciones.

- Se requeriràn ademas los siguientes documentos que deberàn ser compilados por el competente Departamento de las respectivas Embajadas :

aa) poder especial en doble copia original;

ab) carta de compromiso en doble copia original;

ac) declaraciòn de compromiso de restituciòn de la retribuciòn en caso de anticipada interrupciòn de la estancia de investigaciòn.

4) Los dos Gobiernos concuerdan en que las estancias de investigaciòn deberàn iniciar y concluirse dentro del año solar en el que han sido propuestas, asegurando el màximo respeto de las fechas de llegada y de salida fijadas para la estancia.

Si el Gobierno español concordara con las claùsulas arriba especificadas, tengo el honor de proponerle que la presente carta y aquella con la que V.E. tenga a bien comunicar el asentimiento de su Gobierno, constituyan un Acuerdo entre los dos Paìses, que entrarà en vigor a partir de la fecha de su respuesta.

Ruego acepte, Señor Ministro, la expresiòn de mi màs alta consideraciòn. Muy atentamente

Federico Di Roberto

- Federico Di Roberto -

Madrid, 14 de Noviembre de 1989

El Ministro de Asuntos Exteriores

Excmo. Sr. D. Federico de Roberto
Embajador de Italia.

Señor Embajador:

Me complace acusar recibo de la atenta carta de V.E. de fecha 3 de Octubre del corriente año, en la que me propone la adopción de determinadas cláusulas por las que se regule el procedimiento y las condiciones para llevar a la práctica las estancias de científicos españoles e italianos en Italia y España respectivamente, a los fines de investigación previstos en el Convenio de Cooperación Científica y Técnica de 3 de Marzo de 1969.

Tengo el honor de manifestar a V.E. la conformidad por parte española a los términos de su carta y a las cláusulas en ella contenidas, que entrarán en vigor en la fecha de esta carta de respuesta.

Francisco Fernández Ordoñez.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Madrid, 3 ottobre 1989

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano, nell'intento di consolidare le relazioni esistenti nell'ambito dell'Accordo fra Italia e Spagna nel campo della cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Madrid il 3 marzo 1969, propone che, purché la parte spagnola sia d'accordo, vengano attuati soggiorni di ricerca da parte di esperti e di personale scientifico, regolamentati dalle seguenti clausole:

1) I soggiorni di ricerca di breve durata sono previsti per un totale di 24 settimane/anno, con spese di viaggio a carico della Parte che invia, mentre le spese di soggiorno, pari a Lit. 600.000 (o 60.000 Pesetas) alla settimana saranno a carico della Parte che riceve.

2) Le disposizioni riportate nel paragrafo 1) avranno validità nel periodo compreso fra la IV Sessione della Commissione Mista (Roma, 18 maggio 1987) e la prossima V Sessione, che è prevista a Madrid durante il primo semestre del 1990, nel corso della quale verrà concordata e inserita negli Atti della Commissione detta regola della reciprocità.

3) Le modalità amministrative per effettuare i soggiorni di ricerca verranno espletate da ambedue le Parti in base alle seguenti disposizioni:

- Le rispettive Ambasciate dovranno inviare, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

a) richiesta firmata, in duplice originale;

b) "curriculum vitae et studiorum" debitamente sottoscritto, in duplice copia;

Ecc.mo Signor
Francisco Fernández Ordoñez
Ministro degli Affari Esteri
M A D R I D

c) programma di lavoro in duplice copia, contenente l'indicazione degli Istituti nei quali si intende svolgere la ricerca e il tema oggetto di approfondimento;

d) elenco delle pubblicazioni.

- Verranno altresì richiesti i seguenti documenti, che dovranno essere compilati a cura dei competenti organi delle rispettive Ambasciate:

aa) apposita procura in duplice originale;

ab) lettera d'impegno in duplice originale;

ac) dichiarazione d'impegno di restituzione della retribuzione in caso di anticipata interruzione del soggiorno di ricerca.

4) I due Governi concordano che i soggiorni di ricerca dovranno avere inizio e concludersi entro l'anno solare in cui sono stati proposti, garantendo il massimo rispetto delle date di arrivo e di partenza che vengono stabilite per il soggiorno.

Qualora il Governo spagnolo concordasse con le clausole summenzionate, ho l'onore di proporLe che la presente e la lettera con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il consenso del Suo Governo, costituiscano un Accordo fra i due Paesi, con validità a partire dalla data della Sua risposta.

La prego di accettare, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Distintamente,

Federico Di Roberto

Madrid, 14 novembre 1989

Ecc.mo Sig. Federico de Roberto
Ambasciatore d'Italia

Signor Ambasciatore,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la cortese lettera di V.E. datata 3 ottobre ultimo scorso, con la quale mi propone l'adozione di determinate clausole mediante le quali regolamentare la procedura e le condizioni per effettuare i soggiorni di personale scientifico spagnolo e italiano rispettivamente in Italia e in Spagna, ai fini delle ricerche previste nell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica del 3 marzo 1969.

Ho l'onore di comunicare a V.E. la conformità della parte spagnola con i termini della Sua lettera e con le clausole nella stessa contenute, che entreranno in vigore a partire dalla data della presente lettera di risposta.

Francisco Fernández Ordoñez

96.

22 novembre 1989, Roma

Accordo tra il Ministro per l'economia pubblica ed i trasporti della Repubblica Austriaca ed il Ministro dei trasporti della Repubblica italiana riguardante il traffico ferroviario attraverso il Brennero (1)

Il Ministro per l'Economia Pubblica ed i Trasporti della Repubblica d'Austria ed il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana

- in sintonia con gli obiettivi del Governo Federale Tedesco e della Comunità Europea;

- nella convinzione che la fluidificazione del trasporto sia condizione essenziale per lo sviluppo economico;

- nella consapevolezza dell'esigenza di preservare le migliori condizioni di vita alle popolazioni ed alle zone attraversate da forti correnti commerciali;

- a tale fine determinati a trasferire urgentemente quote significative di traffico dalla strada alla rotaia;

- in attesa di realizzare, attraverso la nuova galleria di base del Brennero e le altre opere connesse, il potenziamento a lunga scadenza del collegamento ferroviario tra Verona e Monaco;

- preso atto con compiacimento che da entrambe le parti sono state già avviate concretamente opere di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti, in particolare per la costruzione della circonvallazione di Innsbruck;

(1) Entrata in vigore: 1° dicembre 1989.

confermata la volontà di proseguire a destinare al potenziamento della linea ferroviaria il volume di investimenti necessario;

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

Le FS e le OeBB, nell'ambito della loro autonomia gestionale, realizzeranno, a partire dal 1° dicembre 1989, un aumento di capacità di 30 - 32 treni al giorno.

Ulteriori aumenti di capacità saranno realizzati successivamente con l'obiettivo di arrivare nel medio termine ad una capacità di 200 treni al giorno.

ARTICOLO 2

Per il raggiungimento di queste finalità saranno attuati, ai rispettivi livelli di competenza, con ogni celerità e possibilmente entro la fine dell'anno 1993, i necessari miglioramenti delle infrastrutture:

- costruzione della galleria di circonvallazione di Innsbruck;
- realizzazione della sagoma C tra Verona e Brennero, così da rendere possibile il trasporto su carri ultrabassi di veicoli stradali con altezza allo spigolo di 4 metri;
- potenziamento della linea di contatto sulla tratta in territorio italiano e costruzione di nuove sottostazioni;
- realizzazione di nuove tecnologie (blocco automatico banalizzato nei punti critici della linea in adiacenza alle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero, nonché in tutta la tratta in territorio austriaco) onde migliorare la fluidità dei trasporti e le condizioni di sicurezza;

completamento del Centro intermodale di Verona-Quadrante Europa per aumentare la capacità di carico e scarico in territorio italiano.

ARTICOLO 3

Al fine di rendere commercialmente interessante l'utilizzo delle capacità di trasporto ferroviario, i Ministri dei Trasporti Austriaco ed Italiano si impegnano ad intervenire sulle tariffe praticate dalle rispettive Amministrazioni Ferroviarie e ad adoperarsi perchè sia assunta da entrambe le parti, a carico pubblico, secondo le normative nazionali, una quota adeguata del susseguente onere.

Per assicurare la trasparenza sul trasferimento di tali fondi, i Ministri dei Trasporti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 4

I Ministri dei Trasporti si adopereranno per istituire, a favore degli operatori economici del trasporto, incentivi tecnici, organizzativi e finanziari, per incoraggiare il trasporto su rotaia.

I Ministri dei Trasporti si adopereranno, inoltre, presso le sedi competenti, per ottimizzare le operazioni nei terminals ed eliminare gli ostacoli amministrativi.

Essi chiederanno, altresì, alle Amministrazioni Ferroviarie di elaborare offerte concorrenziali, in particolare per quanto riguarda i tempi, la qualità ed il prezzo del trasporto.

ARTICOLO 5

I Ministri dei Trasporti si informeranno reciprocamente in caso di significative modifiche della situazione legislativa

e regolamentare in materia di trasporto merci pesante su strada, affinchè possano essere effettuate tempestive consultazioni, prima che le modifiche previste entrino in vigore.

ARTICOLO 6
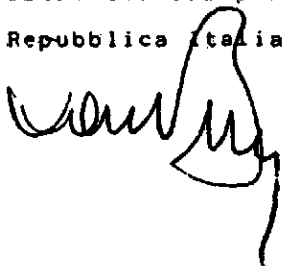
Questo accordo entra in vigore il 1° dicembre 1989.

ARTICOLO 7

Ciascuna parte può disdire il presente accordo con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma il 22 novembre 1989 in doppio originale nelle due lingue tedesca ed italiana, ciascun testo facendo ugualmente fede.

Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana

Il Ministro Federale per l'Economia Pubblica ed i Trasporti della Repubblica Austriaca

97.

30 novembre 1989, Roma

Scambio di note tra Italia e URSS sulla consultazione degli archivi (1)

Egregio Signor Ministro,

in base allo scambio di opinioni avvenuto e con riferimento al punto 65 del documento conclusivo del 19 gennaio 1989 dell'incontro di Vienna del 1986 tra i rappresentanti degli Stati membri della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ed a completamento del protocollo sovietico-italiano di collaborazione nel settore degli archivi, concluso Mosca il 6 luglio 1984, ho l'onore di confermare l'intesa da noi raggiunta nel senso che le Parti sovietica ed italiana assicureranno il libero accesso degli scienziati, professori e studiosi dell'altra Parte, ai materiali d'informazione non riservati disponibili presso archivi pubblici, biblioteche, centri di ricerca e enti analoghi, sino al 1939.

Qualora Lei fosse d'accordo con quanto sopra, la presente lettera e la Sua lettera di risposta verranno considerati come l'accordo in merito tra le nostre parti.

Colgo l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia alta considerazione.

Sua Eccellenza
Signor Gianni DE MICHELIS
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

R O M A

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

г.Рим

Ваше Превосходительство,

На основе состоявшегося обмена мнениями и исходя из пункта 65 Итогового документа Венской встречи 1986 г. представителей государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 19 января 1989 г. и в дополнение к советско-итальянскому Протоколу о сотрудничестве в области архивного дела, подписанному в Москве 6 июля 1984 г., имею честь подтвердить достигнутую нами договоренность о том, что советская и итальянская Стороны будут обеспечивать беспрепятственный доступ ученым, преподавателям и научным сотрудникам другой Стороны к открытым информационным материалам до 1939 года, имеющимся в публичных архивах, библиотеках, исследовательских институтах и аналогичных учреждениях.

В случае согласия с вышеизложенным настоящее письмо и Ваш ответ на него будут рассматриваться как соглашение между нашими сторонами по данному вопросу.

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам уверения в моем высоком уважении.

"30" ноября 1989 года

Его Превосходительству
г-ну Дж.Де МИКЕЛИСУ
Министру иностранных дел
Итальянской Республики

98.

30 novembre 1989, Roma

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialistiche Sovietiche sulla prevenzione degli incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, di seguito denominate Parti,

Desiderando garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea al di la' del mare territoriale per le navi e gli aeromobili appartenenti alle loro Forze Armate,

Riconoscendo che le azioni vietate dal presente Accordo non dovranno venire intraprese neppure nei confronti delle navi e degli aeromobili non militari delle Parti,

Nel rispetto, a tale riguardo, dei principi e delle norme del diritto internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine:

(a) "nave" si intende:

(i) una Unita' navale facente parte delle Forze Armate di una Parte e contrassegnata dai segni distintivi delle Unita' da guerra della propria nazionalita', posta sotto il comando di un ufficiale all'uopo designato dal Governo di quella Parte ed il cui nome appartenga ai quadri ufficiali o sia iscritto in un documento equivalente, e sia condotta da un equipaggio sottoposto alla disciplina militare; e

(ii)una nave ausiliaria appartenente alle Forze Armate di una delle Parti, ivi incluse tutte le Unita' navali autorizzate ad innalzare la bandiera di nave ausiliaria, quando questa bandiera fosse istituita da quella Parte;

(b) "aeromobile" si intende qualsiasi mezzo aereo con equipaggio militare, sia piu' pesante che piu' leggero dell'aria, con esclusione dei mezzi spaziali;

(1) Entrata in vigore: 30 dicembre.

(c) "formazione" si intende un raggruppamento ordinato di due o piu' navi che procedono congiuntamente e manovrano insieme;

2. Questo Accordo sara' applicato alle navi ed aeromobili che operano al di fuori del mare territoriale.

ARTICOLO II

Le Parti prenderanno tutti i provvedimenti atti ad istruire i Comandanti delle rispettive navi affinche' sia strettamente osservato, nella forma e nella sostanza, il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, al quale in seguito si fara' riferimento come " Regole Anticollisione", allegato alla Convenzione sul Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972. Le Parti riconoscono che la libertà di navigazione (di condurre operazioni) al di fuori delle acque territoriali è fondata sui principi riconosciuti del Diritto Internazionale.

ARTICOLO III

1. In ogni caso le navi delle Parti operanti in vicinanza, a meno che non sia previsto dalle Regole Anticollisione che debbano mantenere invariata la propria rotta e velocita', dovranno tenersi a distanza di sicurezza per escludere il rischio di collisione.

2. Le navi di una Parte che incontrino una formazione dell'altra Parte, o che operino nelle vicinanze di essa, dovranno, conformandosi comunque alle Regole Anticollisione, evitare di manovrare in maniera tale da intralciare le evoluzioni della formazione.

3. Le formazioni non condurranno manovre in aree caratterizzate da traffico intenso e nelle quali siano in vigore linee di separazione del traffico riconosciute in campo internazionale.

4. Le navi di una Parte impegnate in operazioni di sorveglianza di navi dell'altra Parte si manterranno ad una distanza tale da escludere il rischio di collisione ed inoltre si asterranno dall'eseguire manovre che dovessero creare confusione o pericolo per le navi sottoposte a sorveglianza. A meno che le Regole Anticollisione richiedano di mantenere rotta e velocita' costanti, la nave in sorveglianza adottera' tempestivamente ogni provvedimento idoneo ad evitare confusione o pericolo per le navi sottoposte a sorveglianza, nella buona tradizione dell'arte marinaresca.

5. Quando navi delle due Parti manovrino a portata ottica, useranno, per segnalare le proprie operazioni e intenzioni, i segnali (a bandiere, acustici o luminosi) previsti dalle Regole Anticollisione, dal Codice Internazionale dei Segnali e dalla Tabella dei Segnali Speciali allegata al presente Accordo. Di notte, o di giorno in condizioni di visibilita' ridotta, ovvero in condizioni di luce e a distanze tali per cui i segnali a bandiere non sono distinguibili, dovranno essere usati segnali a lampi di luce con proiettore o la radio VHF Canale 16 (156.8 Mhz).

6. Le navi delle due Parti:

(a) non dovranno simulare attacchi puntando cannoni, lanciatori missilistici, tubi lanciasiluri o altre armi nella direzione di una nave e degli aeromobili dell'altra Parte;

(b) non dovranno lanciare alcun oggetto nella direzione di navi dell'altra Parte che possa rappresentare pericolo per tali navi o per la navigazione;

(c) non dovranno usare fari di ricerca o altre apparecchiature di illuminazione allo scopo di illuminare le plance delle navi e le cabine degli aeromobili in volo dell'altra Parte;

(d) non dovranno impiegare i laser in maniera tale da poter nuocere alla salute del personale oppure arrecare danni alle apparecchiature di bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte;

(e) non dovranno lanciare razzi di segnalazione in direzione di navi o aeromobili dell'altra Parte.

7. In occasione di esercitazioni con sommergibili immersi, le navi di superficie cooperanti mostreranno gli appropriati segnali previsti dal Codice Internazionale dei Segnali o dalla Tabella dei Segnali Speciali allegata al presente Accordo, per allertare le altre navi della presenza di sommergibili nell'area.

8. Le navi di una Parte, quando in avvicinamento a navi dell'altra Parte impegnate in operazioni che, secondo quanto previsto dall'art. 3 (g) delle Regole Anticollisione, hanno restrizioni nelle loro capacita' di manovra, ed in particolare le navi impegnate in attivita' di decollo o appontaggio di aeromobili ed in operazioni di rifornimento in mare, adotteranno tutte le misure idonee a non intralciare la manovra delle navi suddette e si manterrano a distanza di sicurezza.

ARTICOLO IV

1. I Comandanti di aeromobili delle Parti, nell'avvicinarsi ad aeromobili e navi dell'altra Parte, devono adottare la massima attenzione e prudenza, in particolare nel caso di navi impegnate in decolli e appontaggi di aeromobili, e, nell interesse della reciproca sicurezza, non consentiranno:

(a) attacchi simulati o impiego a freddo di armi sia contro navi che aeromobili dell'altra Parte;

(b) l'esecuzione di acrobazie sopra le navi dell'altra Parte;

(c) il lancio in direzione di navi dell'altra Parte di qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo le stesse navi ovvero la navigazione marittima.

2. Gli aeromobili delle Parti impegnati in volo notturno o in condizioni di volo strumentale dovranno, laddove possibile, utilizzare le luci di navigazione.

ARTICOLO V

1. Le azioni delle navi e degli aeromobili proibite da questo Accordo non dovranno essere intraprese neppure contro navi ed aeromobili non militari delle Parti.

2. Le Parti dovranno prendere misure idonee per portare a conoscenza delle navi e degli aeromobili non militari di ciascuna Parte le disposizioni del presente Accordo mirate a promuovere la sicurezza reciproca.

ARTICOLO VI

Le Parti provvederanno, a mezzo dei previsti sistemi di diffusione di avvisi ai naviganti e notam, con un anticipo di norma non inferiore ai 3/5 giorni, a notificare le attivita al di fuori del mare territoriale che rappresentino un pericolo per la navigazione marittima o aerea.

ARTICOLO VII

1. Le Parti scambieranno tempestivamente appropriate informazioni riguardanti i casi di collisione, gli incidenti che abbiano comportato danni, ed altri incidenti in mare tra navi ed aeromobili delle Parti stesse. La Marina Militare Italiana fornira' tali informazioni attraverso l'Addetto Navale o altro Addetto Militare Sovietico a Roma e la Marina dell'Unione Sovietica fornira' tali informazioni attraverso l'Addetto Navale o altro Addetto Militare Italiano a Mosca.

2. La stessa procedura indicata nel paragrafo 1 del presente articolo dovra' essere usata dalle Parti anche per scambiare informazioni su altri incidenti in mare, qualora l'immediata ricezione di tali informazioni possa essere considerata importante per l'altra Parte.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la sua firma. Esso puo' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di sei mesi.

ARTICOLO IX

I Rappresentanti delle Parti si riuniranno entro un anno dalla data della firma del presente Accordo per riesaminare le modalita' della sua attuazione, cosi' come altri possibili mezzi per promuovere un piu' elevato grado di sicurezza della navigazione delle loro navi e del volo dei loro aeromobili al di fuori del mare territoriale. Analoghe consultazioni saranno quindi tenute annualmente o piu frequentemente, come convenuto dalle Parti.

Fatto a Roma il 30.XI.1989 in due esemplari nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Allegato

TABELLA DEI SEGNALI SPECIALI (1)

Ai segnali che seguono deve essere premesso il segnale YV1.

Segnale	Significato
IR1	Sono impegnato in operazioni oceanografiche
IR2(...)	Sto mettendo a mare/rimorchiando apparecchiature idrografiche a mt ... di poppa.
IR3	Sto recuperando apparecchiature idrografiche.
IR4	Sono impegnato in operazione di soccorso.
JH1	Sto tentando di disincagliare una nave in secca.
MH1	Vi chiedo di non attraversare la mia prora.
NB1(...)	Ho a mare apparecchiature idrografiche non collegate in direzione ... (Tav.III del C.I.S.) da me.
PJ1	Non posso accostare a dritta.
PJ2	Non posso accostare a sinistra.
PJ3	Fate attenzione, ho il timone in avaria.
PP8(...)	Sto effettuando operazioni pericolose. Il settore pericoloso che richiedo di lasciare sgombro e in direzione ...(Tav. III del C.I.S.) da me.
QF1	Attenzione, ho fermato le macchine.
QS6(...)	Sto dirigendo alla fonda con rotta ... .
QV2	Sono ormeggiato con due o piu' ancore/boe di prora e di poppa. Richiedo di mantenere la distanza di sicurezza.
QV3	Sono ancorato su alti fondali ed ho apparecchiature idrografiche fuori bordo.
RT2	Intendo passare sul vostro lato sinistro.

RT3	Intendo passere sul vostro lato dritto.
RT4	Vi sorpassero' sul vostro lato sinistro.
RT5	Vi sorpassero' sul vostro lato dritto.
RT6(...)	Sto (la formazione sta) manovrando. Richiedo che lasciate libera la direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.
RT7(...)	Mi avvicinero' alla vostra Unita' sul lato dritto ad una distanza di ... centinaia di metri (yards).
RT8(...)	Mi avvicinero' alla vostra Unita' sul lato sinistro ad una distanza di ... centinaia di metri (yards).
RT9(...)	Vi passero' di poppa ad una distanza di... centinaia di metri (yards).
RU2(...)	Iniziero' tra circa ... minuti un'accostata a sinistra.
RU3(...)	Iniziero' tra circa ... minuti un'accostata a dritta.
RU4	La formazione si sta preparando per accostare a sinistra.
RU5	La formazione si sta preparando per accostare a dritta.
RU6	Sto effettuando manovre cinematiche. E' pericoloso mantenersi all'interno della formazione.
RU7	Mi preparo ad immergermi.
RU8	Un sommergibile emergera' entro 30 minuti entro le due miglia da me. Richiedo di mantenervi a distanza di sicurezza.
SL2	Domando la vostra rotta, velocita' ed intenzioni di manovra.
TX1	Sto svolgendo operazioni di vigilanza pesca.
UY1(...)	Mi preparo ad effettuare operazioni di volo sulla rotta ... .
UY2(...)	Mi preparo ad effettuare un'esercitazione di lancio di missili. Richiedo di lasciare sgombro il settore in direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.
UY3(...)	Mi preparo ad effettuare un'esercitazione di tiro con le artiglierie. Richiedo di lasciare sgombro il settore in direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.

UY4	Mi preparo ad effettuare/sto effettuando operazioni con impiego di cariche esplosive.
UY5(...)	Sto manovrando per effettuare esercitazioni di lancio di siluro in direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.
UY6(...)	Sto per effettuare/sto effettuando operazioni di rifornimento in mare sulla rotta ...., richiedo che vi teniate a distanza di sicurezza .
UY7(...)	Sto preparandomi ad effettuare addestramento anfibio bordo-terra con impiego di grande quantita' di piccoli mezzi. Richiedo di lasciare sgombro il settore in direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.
UY8(...)	Sto manovrando per mettere a mare/recuperare mezzi da sbarco. Richiedo di lasciare sgombro il settore in direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.
UY9	Mi sto preparando ad effettuare/sto effettuando operazioni di volo con l'elicottero sulla mia poppa.
UY10 *	Sto provando (a freddo) i miei sistemi di artiglieria.
UY11 *	Sto provando (a freddo) i miei sistemi di razzi/missili.
UY12(...)	Sto preparando/sono in corso esercitazioni di tiro/bombardamento da parte di velivoli su bersaglio rimorchiato. Richiedo di lasciare sgombra la direzione ... (Tav. III del C.I.S.) da me.
ZL1	Ho ricevuto e compreso il vostro segnale.
ZL2	Avete compreso il mio segnale? Richiedo assicurazione.
ZL3	Il vostro segnale e' stato ricevuto ma non compreso.

* Questi segnali vengono trasmessi dalle navi quando effettuano i controlli periodici dei sistemi di artiglieria e missilistici.

(1) NOTA: Entrambe le Parti emetteranno istruzioni per l'uso dei segnali della presente Tabella reciprocamente concordate. I rappresentanti delle Parti possono concordare di introdurre alla presente Tabella le modifiche o aggiunte ritenute necessarie.

99.

30 novembre 1989, Roma

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in materia di visti (1)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi,

attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro alle seguenti categorie di persone:

a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e sovietici costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in URSS e della Rappresentanza Commerciale dell'URSS in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

d) persone addette al servizio domestico dei soggetti di cui alle lettere a),b),c) del presente articolo.

Articolo II

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi per un periodo di due anni alle seguenti categorie di persone:

a) dipendenti delle Rappresentanze permanenti

(1) Entrata in vigore: 29 gennaio 1990.

dell'Alitalia in URSS e dell'Aeroflot in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

b) dipendenti di Rappresentanze e Societa' economiche, commerciali e finanziarie delle due Parti ammesse a norma di legge all'esercizio della loro attivita' nel territorio dell'altra Parte nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

c) giornalisti italiani e sovietici rispettivamente accreditati in modo permanente in URSS e in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

d) dipendenti di Rappresentanze tecnico-scientifiche e culturali italiane e sovietiche aventi personalita' giuridica nell'ordinamento di appartenenza e sottoposte al controllo giuridico o di altro genere delle autorita' governative nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

e) scienziati, che siano cittadini dell'Italia e dell'URSS, che partecipano alla collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito del "Centro Internazionale della Cultura Scientifica-World Lab".

Articolo III

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi per un periodo di un anno alle seguenti categorie di persone:

a) corrieri diplomatici dei due Paesi;

b) dipendenti di societa' italiane e sovietiche che effettuino frequenti viaggi per contatti d'affari;

c) giornalisti italiani e sovietici non permanentemente accreditati in Urss od in Italia che effettuino nel corso dell'anno frequenti viaggi per ragioni professionali nei due Paesi;

d) autisti italiani e sovietici di mezzi di trasporto che effettuino abitualmente servizio di trasporto internazionale fra i due Paesi;

e) conduttori italiani e sovietici che accompagnino i vagoni abilitati al servizio internazionale su itinerari ferroviari concordati fra le Parti;

f) per quanto riguarda gli insegnanti, lettori, frequentatori di corsi post-universitari, studenti, borsisti che si rechino da un Paese all'altro in conformita' agli Accordi culturali intergovernativi e il cui periodo di soggiorno non sia normalmente inferiore ai sei mesi, le Parti rilasceranno visti d'ingresso e di uscita per piu' viaggi per un periodo fino ad un anno.

Articolo IV

Le Parti rilasceranno ai partecipanti ai progetti di cui all'accordo sugli scambi giovanili visti collettivi ed individuali di ingresso e di uscita per la durata prevista nei progetti stessi.

Articolo V

L'ingresso e l'uscita senza visto dal territorio dell'Italia e dell'URSS potranno essere consentiti alle seguenti categorie di persone:

a) membri degli equipaggi di navi italiane e sovietiche, a norma dell'articolo 8 dell'Accordo bilaterale sulla navigazione marittima commerciale del 26 ottobre 1972;

b) membri di equipaggio delle compagnie aeree Alitalia e Aeroflot. In questo caso le predette compagnie presenteranno all'Ambasciata dell'altra Parte, una volta all'anno e non piu' tardi di 20 giorni prima dell'inizio dei voli, la lista dei membri di equipaggio in tre copie, con indicazione delle funzioni di questi ultimi e dei loro numeri di passaporto o di documento equipollente, quali libretto di navigazione o certificato di membro di equipaggio, nonche' un formulario di visto e una fotografia per ciascuno. L'inserimento nella lista di nuovi membri di equipaggio verra' effettuato con le stesse modalita'.

Se non vi siano motivi ostativi i membri di equipaggio inclusi nella lista avranno diritto di accesso per via aerea agli aeroporti principali e di riserva dell'altra Parte per un periodo di 12 mesi e di soggiorno presso l'aeroporto o nella citta' piu' vicina fino alla partenza dello stesso volo o di quello successivo della compagnia aerea di appartenenza, a condizione che essi dispongano di passaporti nazionali validi o di documenti equipollenti e siano inclusi nella dichiarazione generale di tale volo da consegnarsi alle autorita' di frontiera nell'aeroporto di destinazione.

Nel caso in cui i membri di equipaggio degli aerei si rechino dall'aeroporto di sbarco alla citta' piu' vicina, il rappresentante della compagnia aerea o il comandante dell'aereo e' tenuto ad informarne le autorita' di frontiera prima che essi abbiano lasciato l'area dell'aeroporto.

In caso di atterraggio di aeromobili delle due compagnie aeree negli aeroporti di riserva, le questioni relative all'uscita dagli scali dei membri degli equipaggi verranno risolte dalle autorita' di frontiera.

Articolo VI

Le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visti ai cittadini dell'altra Parte entro i seguenti termini:

1 due giorni lavorativi

a) per i Capi di Stato, membri di Governo, membri del Parlamento italiano e deputati del Popolo dell'URSS, per i loro familiari e per le persone al seguito;

b) membri di commissioni intergovernative italo-sovietiche e di gruppi di lavoro, che partecipano alle riunioni delle commissioni medesime;

c) membri di delegazioni che partecipano a consultazioni e negoziati bilaterali tra Ministeri ed altri enti analoghi;

d) corrieri diplomatici;

e) genitori e figli maggiorenni delle persone elencate all'Art. I punti a), b) e c) del presente accordo;

f) passeggieri in transito aeroportuale che si trattengano per un periodo non superiore a 5 giorni;

g) giornalisti non permanentemente accreditati che per esigenze professionali intendano coprire sopraggiunti eventi di particolare importanza in uno dei due Paesi.

2. dieci giorni lavorativi

a) per il rilascio di visti turistici con validita' non superiore a 90 giorni in favore di cittadini italiani e sovietici, in possesso di adeguata documentazione;

b) giornalisti italiani e sovietici che intendano recarsi rispettivamente in Unione Sovietica ed in Italia per effettuare i loro servizi.

3. quindici giorni lavorativi

per le persone di cui all'Art. II, punti a), b), Art. III, punti b), f) e Art. IV del presente accordo;

4 trenta giorni lavorativi

per i giornalisti italiani e sovietici, a partire dalla data di notifica della loro designazione a corrispondente permanente nel Paese di destinazione.

5. Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. I, punti a), b), c) del presente accordo, le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio dei visti normalmente entro trenta giorni dal momento della presentazione della richiesta.

6 Per quanto riguarda le persone di cui all'Art.II punti d), e) ed all'Art.III punti d), e) del presente accordo le Parti si impegnano a rilasciare visti nel piu' breve tempo possibile.

Articolo VII

1. Le Parti convengono che nessuna clausola del presente accordo potra' risultare o essere interpretata come derogatoria o comunque condizionante degli impegni derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio di cittadini della controparte.

2. [illegible] [illegible] le disposizioni normative di carattere [illegible] [illegible] ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e [illegible] [illegible] stranieri, ivi comprese quelle che regolano, [illegible] [illegible] della sicurezza dello Stato, l'accesso ad aree [illegible] l'ingresso attraverso valichi designati e il [illegible] regolamentato di autoveicoli della controparte adibiti al trasporto internazionale di merci su strada.

3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e comunque l'ingresso nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso.

4. Le Parti potranno consensualmente apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo VIII

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il 60.mo giorno dopo la sua firma.

2. Il presente Accordo e' stipulato a tempo indeterminato, salvo notifica di cessazione, effettuata da una Parte contraente all'altra con preavviso di almeno sei mesi.

Articolo IX

Il presente Accordo, salvo per quanto in esso non previsto e gia' regolamentato, sostituisce le intese in materia di visti stipulate in precedenza tra le Parti e finora vigenti.

Fatto a Roma, il 30 novembre 1989

in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
F.to De Michelis	[illegible]

100.

17 gennaio 1990, Roma

Memorandum italo-ungherese sulla costituzione di un centro d'affari e servizi italiano in Ungheria (1)

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria, avendo preso atto delle incoraggianti prospettive della cooperazione economica tra i due Paesi anche in settori nuovi afferenti al terziario ed alla tecnologia avanzata, s'impegnano a favorire l'istituzione a Budapest, conformemente al desiderio della parte italiana, di un Centro d'Affari e Servizi italiano. Tale Centro rappresenterà un utile punto d'incontro e di riferimento per il mondo imprenditoriale dei due Paesi, specialmente per le piccole e medie imprese. Il Governo ungherese offrirà per questa iniziativa tutto l'aiuto possibile. Dal canto suo il Governo italiano si impegna, in base alla reciprocità, a fornire tutto l'aiuto possibile all'istituzione di un analogo Centro d'Affari e Servizi ungherese in Italia.

La realizzazione del predetto Centro, le modalità di soggiorno del personale e di funzionamento gestionale, così come ogni altro aspetto di carattere tecnico, vengono demandati ad un'apposita consultazione nell'ambito della Commissione Mista economica, anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro. Resta fin d'ora stabilito che le Parti applicheranno reciprocamente le disposizioni più favorevoli delle legislazioni nazionali e che l'attività del Centro sarà aperta a tutti coloro, pubblici e privati, che intendano farne uso.

(1) Entrata in vigore: 17 gennaio 1990.

Le Parti hanno infine sottolineato che la crescente interpenetrazione dei rapporti economici a livello regionale e continentale potrà consentire al Centro predetto di fornire un supporto di assistenza e di informazione anche ad iniziative di cooperazione riguardanti Paesi o gruppi di Paesi terzi.

Fatto a Roma il 17 Gennaio 1990 in due originali in lingua italiana ed in lingua ungherese, facenti egualmente fede.

Gianni De Michelis	Horn Gyula
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA	MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

101.

17 gennaio 1990, Roma

Protocollo sulla istituzione di consultazioni politiche regolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Ungheria (1)

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria,

- nell'intento di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia, fondati su basi storiche, e di promuovere un'ampia cooperazione tra i loro Paesi e popoli;
- desiderose di agevolare la democratizzazione sviluppatasi nell'area dell'Europa centro-orientale in piena armonia col processo di Helsinki e di favorire l'eliminazione graduale della divisione politico-economica per l'avvento di una nuova Europa;
- decise ad adoperarsi per la salvaguardia della pace e della stabilità del nostro continente e a favorire attivamente la riduzione dei rischi del confronto militare, il rafforzamento della fiducia e incisivi progressi nel campo del disarmo;
- convinte della necessità di ampliare la collaborazione bilaterale, di moltiplicare i contatti in tutti i campi e di favorirne un livello qualitativamente sempre piu' elevato, di sviluppare la cooperazione tra le regioni dei due Paesi

hanno concordato quanto segue:

1. I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Ungheria terranno consultazioni politiche su tutte le questioni internazionali e bilaterali di comune interesse.
2. Le consultazioni bilaterali non dovranno incidere sugli obblighi anteriormente assunti negli accordi internazionali,

(1) Entrata in vigore: 17 gennaio 1990
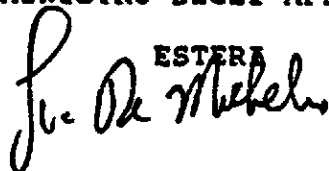
bilaterali e multilaterali, di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria sono parti. Esse non dovranno arrecare pregiudizio ad alcun stato terzo.

3. I Ministri degli Esteri si incontreranno una volta all'anno a data e luogo da convenirsi nonchè quando una delle due parti ne indichi la necessità.
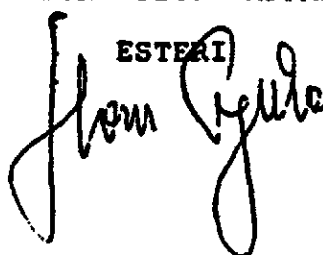
Le due parti si impegnano a promuovere l'ampliamento dei rapporti esistenti tra i due Ministeri degli Affari Esteri, a livello di funzionari, e tra le istituzioni e le organizzazioni dei due Paesi.

Fatto a Roma il 17 gennaio 1990 in due originali in lingua italiana e in lingua ungherese, facenti ugualmente fede.

A NOME DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
GIANNI DE MICHELIS
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

A NOME DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
GYULA HORN
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

102.

17 gennaio 1990, Roma

Dichiarazione congiunta sulla cooperazione economica italo-ungherese (1)

Le Parti esprimono la loro viva soddisfazione per l'andamento della cooperazione economica italo-ungherese. esse intendono sviluppare in maniera equilibrata gli scambi commerciali per portarli a livelli sempre più alti, tenuto conto delle nuove relazioni politico-economiche.

Le Parti hanno sottolineato l'importanza degli strumenti giuridici bilaterali già sottoscritti, quali l'accordo per la promozione e protezione degli investimenti firmato a Roma il 17.2.1987 ed il protocollo sulla utilizzazione del porto franco di Trieste firmato a Trieste il 19.4.1988. Esse hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare, alla luce degli sviluppi in atto, l'accordo sulla cooperazione economica, industriale e tecnica firmato a Budapest il 25.5.1974.

Le Parti hanno manifestato particolare interesse per la realizzazione della collaborazione tra Italia, Ungheria, Austria e Jugoslavia nell'ambito dell'iniziativa quadrangolare, avviata a Budapest l'11 e 12 novembre 1989. Essa riguarda infatti settori d'interesse prioritario quali l'ambiente, i trasporti, le comunicazioni, la piccola e media industria e la cultura.
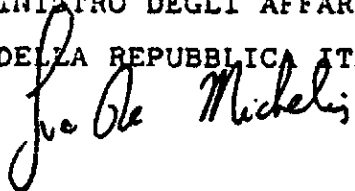
(1) Entrata in vigore: 17 gennaio 1990

Tra i nuovi temi di cooperazione economica bilaterale, le Parti hanno messo in rilievo il ruolo della formazione professionale e manageriale necessaria per lo sviluppo delle imprese miste.

Le Parti hanno infine espresso compiacimento per l'approvazione dell'iniziativa "Expo 1995" a Vienna e Budapest da parte del Bureau International des Expositions.

Fatto a Roma il 17 Gennaio 1990 in due originali in lingua italiana ed in lingua ungherese, facenti egualmente fede.

Gianni De Michelis
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Horn Gyula
IL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI DELLA REPUBBLICA DI
UNGHERIA

103.

17 gennaio 1990, Roma

Memorandum italo-ungherese sulla formazione professionale (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di comprensione esistenti tra i due Paesi, consapevoli della grande importanza che riveste la valorizzazione delle risorse umane ai fini di un armonioso sviluppo economico, sociale e culturale, convengono di intensificare la collaborazione italo-ungherese nel campo della formazione professionale e manageriale.
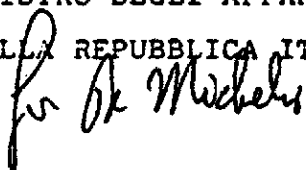
Le Parti hanno sottolineato il ruolo centrale che la formazione professionale e manageriale riveste nell'ambito dei servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè delle forme più avanzate di società miste. Esse hanno espresso pertanto l'auspicio che alla realizzazione dei progetti che verranno stabiliti possano concorrere istituzioni del mondo finanziario ed imprenditoriale dei due Paesi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche in relazione all'accordo bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti, sottoscritto a Roma il 17 febbraio 1987.

(1) Entrata in vigore: 17 gennaio 1990.
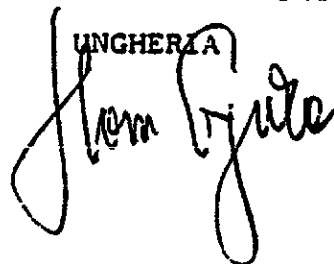
Le Parti concordano sull'esigenza di individuare settori e modalità in cui detta collaborazione dovrà prioritariamente estrinsecarsi. Le Parti demandano la realizzazione di intese specifiche agli organi che saranno individuati di comune accordo, nel quadro della Commissione Mista di cooperazione economica.

Fatto a Roma il 17 Gennaio 1990 in due originali in lingua italiana ed in lingua ungherese, facenti ugualmente fede.

Gianni De Michelis	Horn Gyula
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA	IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

104.

12 febbraio 1990, Kampala

Protocollo di cooperazione per il programma «Estrazione di principi attivi vegetali e loro utilizzazione nell'ambito della medicina tradizionale» tra Italia e Rwanda, con allegato (1)

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica Ruandese

Visto l' Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica per lo Sviluppo tra la Repubblica Ruandese e la Repubblica Italiana firmato a Kigali il 9 Maggio 1986 ed entrato in vigore il 28 Agosto 1987,

desiderosi di accrescere le buone e amichevoli relazioni esistenti tra i due paesi e le popolazioni del Ruanda e dell' Italia,

HANNO DECISO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO I: OBIETTIVO GLOBALE

I due Governi si propongono di sviluppare le ricerche sulle piante medicinali ruandesi e la medicina tradizionale, allo scopo di aumentare la produzione di farmaci a base di queste piante.

ARTICOLO 2: RESPONSABILITA'

Il Governo Italiano designa come responsabile del suo contributo all' esecuzione del programma, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo in seguito nominata come D.G.C.S. e rappresentata in loco dall' Ambasciata d' Italia a Kampala.

Il Governo Ruandese designa il Ministero dell' Insegnamento Superiore e della Ricerca Scientifica come entità amministrativa responsabile del suo contributo al programma.

(1) Entrata in vigore: 12 febbraio 1990

ARTICOLO 3: AREA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA

L' intervento si svolgerà principalmente al "Centre Universitaire de Recherche sur la Pharmacopée et la Médicine Traditionnelle" (CURPHAMETRA) per lo studio degli estratti, e per completare la raccolta di dati, nei dispensari di medicina tradizionale e negli orti botanici.

ARTICOLO 4: LINEE DI INTERVENTO

1) Il Governo Italiano mette a disposizione del Governo Ruandese un esperto della D.G.C.S.

2) L' esperto della D.G.C.S. lavorera in stretta collaborazione con l' équipe del CURPHAMETRA per incrementare l' attività di dosaggio dei preparati conosciuti nell' ambito della medicina tradizionale e per rinforzare la raccolta di dati sperimentali e bibliografici che saranno organizzati con le due banche dati una a Butare l' altra a Roma. Egli seguirà anche i tests d'attività dei diversi estratti o delle loro frazioni arricchite, o dei composti puri isolati.

L' esperto contribuerà anche alle altre attività del Centro.

3) Di comune accordo con le competenti autorità ruandesi, sarà deciso un piano di visite dell' esperto della D.G.C.S. ai dispensari di medicina tradizionale e agli orti botanici per raccogliere i dati e per esaminare le prospettive di sviluppo del settore e di migliore utilizzazione delle piante medicinali.

4) L' esperto della D.G.C.S. si incaricherà anche dell' organizzazione della banca dati locale. Rafforzerà il sistema di raccolta delle informazioni attraverso abbonamenti a riviste scientifiche. Sistematizzerà mediante l' uso di computers, i dati ottenuti, a beneficio comune del Ruanda e della D.G.C.S. che avranno così accèsso alle conoscenze scientifiche acquisite nel corso del progetto.

5) L' esperto della D.G.C.S. si dedicherà a un soggetto di ricerca che sarà stato scelto congiuntamente con il Direttore del CURPHAMETRA.

6) Le attività sopra citate saranno realizzate con le attrezzature inviate dalla D.G.C.S., descritte nel dossier tecnico allegato.

7) Sarà costituito un fondo di gestione locale per l' acquisto di beni e servizi di supporto al programma.

ARTICOLO 5: IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Compatibilmente con le risorse finanziarie allocate, la D.G.C.S., si impegna a fornire quanto segue:

1) Personale:

1. Consulenti in breve missione per la valutazione.
2. Esperti in missione lunga: 1 chimico

2) Materiali di equipaggiamento:

(Vedere il dossier allegato)

3) Fondi di gestione:

Un fondo di gestione per le spese correnti sarà creato presso il Consolato d' Italia.

ARTICOLO 6: IMPEGNI DEL GOVERNO RUANDESE

Il Governo Ruandese si impegna a fornire quanto segue:

1) Personale:

Il personale già in servizio al CURPHAMETRA.

2) Installazioni:

Uno spazio di lavoro adeguato al CURPHAMETRA per il personale italiano e per la durata del progetto.

3) Apparecchi e materiali:

Gli apparecchi e il materiale già disponibili al CURPHAMETRA e non forniti dalla D.G.C.S. per l' esecuzione del programma.

4) Il Governo si impegna inoltre a coprire le spese seguenti relative a:

- comunicazioni postali, telefoniche, e telegrafiche all' interno del paese.
- ricezione, trasporto all' interno del Ruanda, utilizzo, manutenzione e stoccaggio delle attrezzature messe a disposizione dalla D.G.C.S.

5) Il Governo Ruandese autorizzerà l' esenzione doganale per le attrezzature inviate dalla D.G.C.S. al fine di realizzare le attività previste dal presente protocollo.

6) Il Governo Ruandese agevolerà inoltre il personale inviato dalla D.G.C.S. e le persone legalmente a carico a reperire alloggi adeguati e tutto ciò che è previsto negli articoli 2 e 7 dell' Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica per lo Sviluppo tra la Repubblica Ruandese e la Repubblica Italiana sopra citato.

ARTICOLO 7: GESTIONE DEL PROGRAMMA

1) Gli apparecchi inviati dalla D.G.C.S. saranno utilizzati nei laboratori del CURPHAMETRA e resteranno di proprietà della D.G.C.S. attraverso il Consolato d' Italia.
Questi stessi apparecchi diventeranno di proprietà del Governo Ruandese alla fine del periodo del progetto.

2) La gestione del fondo locale sarà effettuata dal Consolato d' Italia a Kigali su indicazione dell' esperto della D.G.C.S. previo accordo del Direttore del CURPHAMETRA.

3) le attività previste dal presente protocollo saranno realizzate sotto la responsabilità diretta del Ministero dell' Insegnamento Superiore e della Ricerca Scientifica.

ARTICOLO 8: RAPPORTI DI VALUTAZIONE

L' esperto della D.G.C.S. unitamente al Direttore del CURPHAMETRA, ogni semestre compileranno e trasmetteranno ai due Governi un rapporto di valutazione delle attività del programma.

ARTICOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI

1) Il Governo della Repubblica Ruandese ed il Governo della Repubblica Italiana si faranno garanti del presente protocollo e nessuna modifica potrà essere apportata senza il consenso scritto delle due parti. La parte che desidera portare una modifica al presente protocollo dovrà inviare una notifica scritta all' altra parte con un preavviso di 60 giorni.

2) Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma e resterà valido per un periodo di due anni. Tuttavia potrà essere modificato con il mutuo consenso delle due parti.

3) Le controversie che potranno sorgere nel quadro dell' esecuzione del presente protocollo saranno regolate in via amichevole.

Sottoscritto a ..KAMPALA.............il .12..FEBBRAIO..1990.. in due copie originali in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
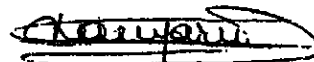
Per il Governo della Repubblica Italiana

Alessio CARISSIMO
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario della
Republica Italiana presso
la Repubblica Ruandese.

Per il Governo della Repubblica Ruandese

KANYARUSHOKI Claver
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario della
Republica Ruandese presso
la Repubblica dell' Uganda.

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651336) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del *c/c* postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 2 0 0 0 8 8 0 9 0 0 7 7 0 0 *

L. 7.700